



NOBIS DRIVE PROTECT

CAABNDP.2026-2026.001 – EDIZIONE: LUGLIO 2026

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
- b) Dip Aggiuntivo;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di assicurazione;

che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894.147

SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno

NOBIS
ASSICURAZIONI

SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Nobis Drive Protect

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato al verificarsi dei seguenti sinistri: **Incendio, Furto e Rapina, Danni da Urto Contro Animali Selvatici, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici, Rottura Cristalli, Collisione, Kasko, Bonus Fidelity, Fattura Rimborsata, Infortuni al Conducente, Tutela Legale e Assistenza Stradale.** La polizza si articola in 3 Pacchetti: **“Pacchetto Entry”, “Pacchetto Comfort” e “Pacchetto Top”.**



Che cosa è assicurato?

Garanzia Corpi Veicoli Terrestri

Incendio

✓ l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di Incendio, dovuto a: (i) azione del fulmine; (ii) scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso; (iii) natura elettrica; (iv) con sviluppo di fiamma, anche se causato da Atti Vandalici. Per il Danno Totale e per il Danno Parziale, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione. Il massimale deve intendersi per Sinistro e anno assicurativo.

Furto e Rapina

✓ l'Impresa indennizza i seguenti eventi: (i) Furto del Veicolo o di sue Parti sia portato a termine che tentato, comprese le targhe; (ii) Rapina del Veicolo, sia portata a termine che tentata; (iii) danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate. Inoltre, è indennizzato il danneggiamento causato al Veicolo allo scopo di rubare gli oggetti contenuti al suo interno. Per il Danno Totale e per il Danno Parziale, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione. Il massimale deve intendersi per Sinistro e anno assicurativo.

Estensione “Danni da Furto” ai Dispositivi di Ricarica di Veicoli Elettrici o Ibridi

✓ l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di Furto, dovuto a: (i) Furto del Veicolo o di sue Parti sia portato a termine che tentato, comprese le targhe; (ii) Rapina del Veicolo, sia portata a termine che tentata; (iii) danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate. Inoltre, è indennizzato il danneggiamento causato al Veicolo allo scopo di rubare gli oggetti contenuti al suo interno. Per il Danno Totale e per il Danno Parziale, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione. Il massimale deve intendersi per Sinistro e anno assicurativo.

Danni da Urto Contro Animali Selvatici

✓ l'Impresa indennizza i danni materiali subiti dal veicolo, durante la percorrenza di strade pubbliche asfaltate che sono diretta conseguenza di urto avvenuto contro animali selvatici. Per il Danno Totale e per il Danno Parziale, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione. Il massimale deve intendersi per Sinistro e anno assicurativo.

Garanzie Accessorie

✓ l'Impresa rimborsa: (i) spese rifacimento del DU (documento unico di circolazione e proprietà del Veicolo, con il limite di Euro 260 per evento e anno assicurativo); (ii) spese rifacimento chiavi, con il limite di Euro 160 per evento e anno assicurativo.

Le seguenti prestazioni sono operanti in caso di Furto totale o Danno totale da Incendio riconosciuti come indennizzabili secondo le condizioni di polizza:

(i) rimborso spese per nuova immatricolazione, con il limite di Euro 520 per Sinistro e anno assicurativo; (ii) servizio taxi per il rientro al proprio domicilio, con il massimo di Euro 80 per Sinistro; (iii) rimborso spese di rimozione, custodia, traino e parcheggio, con il limite di Euro 160 per Sinistro e anno assicurativo; (iv) indennizzo bagagli, con il limite di Euro 260 per Sinistro e anno assicurativo (v) indennità compensativa per mancata erogazione della prestazione “Autovettura sostitutiva”, per un massimo di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di denuncia del Sinistro.

Eventi Naturali

Garanzia compresa solo se l'Assicurato/Aderente acquista i pacchetti Comfort o Top

l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di: (i) grandine; (ii) tempeste; (iii) uragani; (iv) mareggiate; (v) trombe d'aria; (vi) bufere; (vii) terremoti; (viii) eruzioni vulcaniche; (ix) alluvioni; (x) frane e voragini. Per il Danno Totale e per il Danno Parziale, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione. Il massimale deve intendersi per Sinistro e anno assicurativo. Per il Pacchetto Comfort, la garanzia è prestata solo con la modalità di Indennizzo in Forma Specifica con riparazione presso i centri del circuito convenzionato con l'Impresa. Solo se la riparazione è antieconomica, l'Assicurato ha diritto al valore del Veicolo al momento dell'evento. La riparazione si intende antieconomica quando il costo per riparare il Veicolo è superiore al Valore Assicurato con applicazione del Degrado.

Per il Pacchetto Top: non è previsto l'obbligo di riparazione presso il circuito convenzionato con l'Impresa. L'evento “Grandine” opera entro i seguenti massimali: Pacchetto Comfort - il limite massimo di Indennizzo è pari al 10% della Somma Assicurata. Se la riparazione presso il centro del circuito convenzionato con l'Impresa avviene per intero con Riparazione a Freddo (“levaboli”), il sottolimito non si applica. In questo caso, la Somma Assicurata è uguale al Valore Assicurato riportato nel Modulo di Adesione. La garanzia è prestata solo con la modalità di Indennizzo in Forma Specifica. Pacchetto Top - il limite massimo di Indennizzo è pari al 15% della Somma Assicurata. Non è previsto l'obbligo di riparazione presso il circuito convenzionato con l'Impresa.

Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici

Garanzia compresa solo se l'Assicurato/Aderente acquista i pacchetti Comfort o Top

l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di: (i) tumulti popolari; (ii) scioperi; (iii) sommosse; (iv) atti di terrorismo; (v) sabotaggi; (vi) vandalismo. Per il Danno Totale e per il Danno Parziale, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione. Il massimale deve intendersi per Sinistro e anno assicurativo.

Estensione “Danni da Atto Vandalico” ai Dispositivi di Ricarica di Veicoli Elettrici o Ibridi

l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di Furto, dovuto a: (i) Furto del Veicolo o di sue Parti sia portato a termine che tentato, comprese le targhe; (ii) Rapina del Veicolo, sia portata a termine che tentata; (iii) danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate. Inoltre, è indennizzato il danneggiamento causato al Veicolo allo scopo di rubare gli oggetti contenuti al suo interno. Per il Danno Totale e per il Danno Parziale, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione. Il massimale deve intendersi per Sinistro e anno assicurativo.

Rottura Cristalli

Garanzia compresa solo se l'Assicurato/Aderente acquista i pacchetti Comfort o Top

l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo di: (i) parabrezza; (ii) lunotto posteriore; (iii) cristalli laterali; (iv) materiale trasparente del tettuccio apribile; per causa accidentale o per fatto involontario di terzi.

Il Massimale è unico anche in caso di rottura di più cristalli. Per il Pacchetto Comfort la garanzia è prestata solo con la modalità di Indennizzo in Forma Specifica con riparazione presso i centri del circuito convenzionato con l'Impresa. Se l'Assicurato non rispetta tale modalità, l'Indennizzo non è previsto. Per il Pacchetto Top non è previsto l'obbligo di riparazione presso il circuito convenzionato con l'Impresa. Per il Pacchetto Comfort il limite è di Euro 800 per Sinistro e anno assicurativo. Per il Pacchetto Top il limite è di Euro 1.500 per Sinistro e anno assicurativo.

Collisione

Garanzia opzionale che non può essere acquistata assieme alla garanzia “Kasko”

l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato, munito di targa o altro dato di immatricolazione. L'Indennizzo avviene se la Collisione si è verificata durante la circolazione. Per il Danno Totale e per il Danno Parziale, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione. Il massimale deve intendersi per Sinistro e anno assicurativo.

Kasko

Garanzia opzionale riservata ai Veicoli nuovi, Km zero o Usato Certificato, che non può essere acquistata assieme alla garanzia “Collisione”

l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di: (i) collisione con altro Veicolo (munito di targa o altro dato di immatricolazione), che si è verificata durante la circolazione; (ii) urto; (iii) uscita di strada; (iv) ribaltamento. Per il Danno Totale e per il Danno Parziale, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione. Il massimale deve intendersi per Sinistro e anno assicurativo.

Bonus Fidelity

Garanzia compresa solo se l'Assicurato/Aderente acquista il Pacchetto Top

l'Impresa garantisce all'Assicurato un indennizzo forfetario di Euro 750 per Sinistro per la perdita pecuniaria subita a seguito di danno Totale indennizzabile al proprio veicolo assicurato, se l'Aderente riacquista un altro veicolo dello stesso tipo presso un Concessionario convenzionato con CA Auto Bank.

Fattura Rimborsata

Garanzia compresa solo se l'Assicurato/Aderente acquista il Pacchetto Top

l'Impresa indennizza, entro il limite di Euro 750 per Sinistro, la spesa per le riparazioni o per l'acquisto dei ricambi nei 12 mesi precedenti al caso di Furto totale del veicolo di proprietà dell'Assicurato, se effettuati presso la Rete Convenzionata con CA Auto Bank.

Tutela legale

l'Impresa assume a proprio carico l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che l'Assicurato deve sostenere a seguito di un sinistro nella copertura assicurativa, per le spese, competenze e onorari dei professionisti. La garanzia prevede un massimale di: (i) Euro 15.000 per Sinistro e per anno assicurativo; (ii) fino a Euro 500 per evento, per le spese sostenute in ambito stragiudiziale. In caso di azioni legali e di arbitrati rituali e/o irrituali nei confronti di compagnie di assicurazioni, le spese, le competenze e gli onorari dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, sono coperti per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000. **Estensione di garanzia per i Veicoli Elettrici o Ibridi** se il veicolo è Elettrico o Ibrido, l'Impresa fornisce anche: (i) l'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla tutela dell'Aderente in sede civile, in relazione al risarcimento dei danni che la colonnina o il cavo di ricarica di proprietà dell'Aderente subiscono a seguito di responsabilità extracontrattuale di Terzi; (ii) l'assistenza giudiziale, se l'Aderente è indagato o imputato in un procedimento penale a causa di un danno a Terzi provocato dai Dispositivi di Ricarica (solo per reati colposi). Per la tutela legale relativa ai Dispositivi di Ricarica è previsto un massimale di Euro 10.000 per Sinistro e per anno assicurativo.

Assistenza Stradale

✓ l'Impresa eroga, entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, le seguenti prestazioni di Assistenza di Stradale: (i) Autovettura Sostitutiva di cilindrata pari a 1.200 cc o superiore, in caso di Incendio totale e Furto/Rapina Totale; (ii) Dépannage e ricarica sul posto: se il Veicolo Elettrico rimane immobilizzato per esaurimento batteria, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso stradale che fornisce al Veicolo Elettrico la ricarica minima necessaria per raggiungere la prima colonnina di ricarica pubblica disponibile; (iii) Soccorso stradale (traino): se a seguito dell'esecuzione della prestazione “Dépannage e ricarica sul posto”, il problema non viene risolto o non è stato possibile procedere con la ricarica del veicolo, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un carrozzone per il traino del Veicolo entro un raggio di 25 km, fino a colonnina di ricarica più vicina, oppure alla WallBox presso la Residenza dell'Assicurato.

Infortuni al Conducente

Garanzia compresa solo se l'Assicurato/Aderente acquista i pacchetti Comfort o Top

Invalidità Permanente e morte

l'Impresa assicura il Legittimo Conducente per gli infortuni indennizzabili a termine di polizza, subiti a seguito di un Incidente stradale avvenuto: (i) con colpa; (ii) senza colpa; (iii) in concorso di colpa. Il capitale assicurato è pari a Euro 50.000.

Rimborso spese di viaggio

In caso di Infortunio indennizzabile a termine di polizza ed entro il limite di Euro 500, l'Impresa indennizza le spese di viaggio (andata e ritorno) che il Legittimo Conducente sostiene per raggiungere il centro ospedaliero, o l'Istituto di Cura di alta specializzazione. Inoltre, l'Impresa riconosce una diaria chilometrica pari a 1 euro/Km fino alla concorrenza del Massimale previsto.

Rimborso spese di cura

In caso di Infortunio indennizzabile a termine di polizza ed entro il limite di Euro 5.000 per Sinistro e per anno assicurativo, l'Impresa rimborsa al Legittimo Conducente le seguenti spese di cura non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale: (i) onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria; (ii) uso della sala operatoria; (iii) rette di degenza in Istituti di Cura; (iv) medicinali prescritti dal medico curante; (v) onorari dei medici; (vi) accertamenti diagnostici; (vii) cure fisioterapiche e rieducative; (viii) applicazione di apparecchi tutori; (ix) cure di carattere estetico conseguenti all'Infortunio.

Diaria da ricovero

l'Impresa indennizza all'Assicurato la Diaria da ricovero in caso di Ricovero presso un Istituto di cura conseguente a Infortunio indennizzabile a termine di polizza. L'indennità corrisposta per ogni giorno di degenza dell'Assicurato è pari a Euro 50, fino ad un massimo di 30 giorni per ogni singola Applicazione.

Diaria da ingessatura

In caso di Infortunio indennizzabile a termine di polizza, l'Impresa rimborsa, entro i limiti previsti nel Modulo di Adesione, l'indennità giornaliera dal giorno in cui il medico applica l'ingessatura fino al giorno in cui la rimuove. Se l'Infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è calcolata a partire dal giorno in cui l'Assicurato è dimesso dall'ospedale. L'indennità giornaliera corrisposta è pari a Euro 50, fino ad un massimo di 30 giorni per ogni singola Applicazione. Se l'Assicurato/Aderente attiva anche la diaria da ricovero, i 30 giorni sono un limite complessivo e le due diarie non sono cumulabili.



Che cosa non è assicurato?

Garanzia Corpi Veicoli Terrestri

Per tutte le garanzie facenti parte dei Corpi Veicoli Terrestri, sono esclusi i danni:

- ✗ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al Veicolo;
- ✗ relativi ad optional ed apparecchi audiovisivi la cui presenza non è documentabile;
- ✗ alle antenne avvitane e ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- ✗ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- ✗ avvenuti quando il Veicolo circola in piste o circuiti privati;
- ✗ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, scioperi, sommosse, manifestazioni, invasioni e insurrezioni;
- ✗ conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- ✗ determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ✗ preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- ✗ derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- ✗ derivanti da esercizio della guida se questa non avviene nel rispetto del Codice della Strada;
- ✗ quando il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge in vigore.

Garanzia Tutela legale

Sono esclusi:

- ✗ il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- ✗ gli oneri fiscali;
- ✗ le spese, le competenze e gli onorari relativi a controversie per il recupero del credito, sia quando l'Assicurato è creditore, sia quando è debitore
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale, tributaria;
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da: compravendita, permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati;
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione;
- ✗ le spese per controversie nei confronti dell'Impresa;
- ✗ le spese per le controversie tra più assicurati;
- ✗ le tasse di registro.

Inoltre, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- ✗ dolo dell'assicurato;
- ✗ se il veicolo indicato sul Modulo di adesione non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA);
- ✗ trasporto di persone, quando questo non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto;
- ✗ se il conducente del veicolo non è abilitato secondo le disposizioni vigenti;
- ✗ violazione degli artt. 186, 186-bis, 187 e 189 del C.d.S., salvo sentenza di assoluzione con formula piena;
- ✗ in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette esclusivamente dall'A.C.I.;
- ✗ le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo indicato sul Modulo di Adesione;
- ✗ se la compagnia di RCA agisce nei modi e nei termini previsti dal CAP;
- ✗ se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'Assicurato;
- ✗ controversie tra più soggetti assicurati con la presente Polizza, tra l'Aderente/il conducente e i suoi Trasportati, parenti o affini fino al terzo grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- ✗ costituzione di parte civile;
- ✗ dissequestro del Veicolo;
- ✗ difetti di fabbricazione del Veicolo e dei Dispositivi di Ricarica (per i Veicoli Elettrici o Ibridi);
- ✗ se la controversia nasce per ottenere un Indennizzo minore o uguale a Euro 300;
- ✗ controversie legate a rapporti contrattuali;
- ✗ querela nei confronti della controparte;
- ✗ controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non identificabile o per cui non vi è attribuzione di colpa;
- ✗ gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell'Assicurato (per i giudizi civili di valore superiore a Euro 5.000, in cui è previsto l'intervento di un avvocato d'ufficio).

Garanzia Assistenza Stradale

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- ✗ gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- ✗ stato di guerra, rivoluzione, saccheggio;
- ✗ eventi sociopolitici gravi;
- ✗ terremoti o altri fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- ✗ fenomeni connessi a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali;

- ✗ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ✗ abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- ✗ Veicolo che circola fuori dai tracciati stradali e carrabili;
- ✗ Veicolo che non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- ✗ non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.

Inoltre:

- ✗ l'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni: (i) organizzate da altre compagnie assicurative o da altri enti; (ii) non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa;
- ✗ l'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti a: (i) un suo ritardo o mancato intervento dovuto a caso fortuito; (ii) causa di forza maggiore; (iii) inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- ✗ l'Impresa non fornisce indennizzi o prestazioni alternative a titolo compensativo, se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni.

Garanzia Infortuni al Conducente

L'Impresa non riconosce alcun indennizzo per gli infortuni subiti dal Legittimo Conducente:

- ✗ derivanti dalla guida del Veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione;
- ✗ in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
- ✗ derivanti da guerra, insurrezioni;
- ✗ derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- ✗ in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- ✗ in caso di dolo del guidatore;
- ✗ che avvengono quando il Veicolo circola in piste o circuiti privati;
- ✗ che avvengono quando il Veicolo non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- ✗ che avvengono in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✗ che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- ✗ causati o aggravati dal fatto che il conducente non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal Codice della Strada (ad esempio casco o cinture di sicurezza);
- ✗ che avvengono in caso di suicidio o tentato suicidio;
- ✗ che avvengono in fase di salita e discesa dal Veicolo.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia Corpi Veicoli Terrestri

- ! se il Conducente non è abilitato alla guida ed è stata effettuata la comunicazione di esaurimento punti, ovvero II.L. e somme garantite ed i massimali indicati rappresentano il massimo esborso dell'Impresa per Sinistro e per anno assicurativo, salvo quanto espressamente ed eventualmente indicato all'interno di ciascuna garanzia.
- ! L'entità degli scoperti e delle franchigie è correlata a (i) modalità di liquidazione/riparazione (utilizzo o non utilizzo della Rete Convenzionata) scelta dall'Assicurato; (ii) provincia di residenza dell'Assicurato stesso; (iii) caso di Danno Totale, se l'Assicurato riacquista con finanziamento o prende in Leasing un altro veicolo dello stesso tipo nuovo o Km zero presso la Rete Convenzionata, entro 7 mesi dal Sinistro; (iv) Pacchetto scelto (Comfort o Top); (v) tecnica usata per la riparazione in caso di danni da grandine, se acquistato il Pacchetto Comfort.

Garanzia Assistenza Stradale

- ! tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 volte per tipo, entro ciascun anno di validità della polizza (quando non diversamente indicato).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per i seguenti territori: Italia, Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Norvegia, Islanda, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Liechtenstein, Montenegro e Serbia;
- ✓ L'Assicurazione vale anche per tutti gli altri Stati aderenti al sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non risultano barrate;
- ✓ Le prestazioni relative alla garanzia "Assistenza Stradale" operano solo in Italia;
- ✓ Per la garanzia "Corpi Veicoli Terrestri", la ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del Veicolo assicurato o del Locatario, nel caso di locazione finanziaria;
- ✓ Per la garanzia "Tutela Legale", per vertenza di natura contrattuale, extracontrattuale e penale vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, Svizzera, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. Inoltre, per le vertenze connesse alla circolazione dei veicoli vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e gli stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) ed i corrispondenti articoli del CdS.



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche (aggravamento o diminuzione) del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se il Contraente o l'Assicurato paga il Premio o la prima rata di Premio, l'Assicurazione ha effetto secondo quanto disciplinato dal Modulo di Adesione.

Per la garanzia "Tutela legale", si specifica che la stessa decorre: (i) in ambito penale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza; (ii) in ambito civile contrattuale: al termine di un periodo di carenza pari a 90 giorni; (iii) in ambito civile extracontrattuale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza.

Il contratto stipulato tra Impresa e Contraente ha durata poliennale, con esclusione di qualsiasi tacito rinnovo.

La singola copertura assicurativa ha la durata scelta dall'Aderente e indicata nel Modulo di Adesione, con un minimo di 12 ed un massimo di 96 mesi (al netto delle garanzie "Collisione" e "Kasko" che possono durare al massimo 61 mesi).



Quando e come devo pagare?

Il Premio relativo alla posizione assicurativa dell'Aderente deve essere pagato all'Impresa (Nobis Assicurazioni) dal Contraente (CA Auto Bank) della Polizza Collettiva per conto dell'Aderente mediante versamento unico e anticipato. Il Premio, comprensivo delle eventuali imposte, è indicato nel Modulo di Adesione. L'Aderente deve restituire al Contraente il Premio anticipato nelle seguenti modalità: (i) in caso di contratto di finanziamento o leasing con CA Auto Bank, la restituzione del Premio può avvenire solo con periodicità mensile, attraverso le rate o i canoni del finanziamento/leasing del Veicolo o attraverso le rate del finanziamento della sola Polizza; (ii) in assenza di un contratto di finanziamento/leasing con CA Auto Bank, la restituzione del Premio può avvenire solo in un'unica soluzione, nella modalità concordata con il Concessionario al momento dell'adesione.

A seconda degli accordi assunti tra le Parti, il premio può essere versato tramite contanti (nei limiti previsti dalla normativa vigente), pagamento elettronico o bonifico bancario.



Come posso disdire la polizza?

In caso di polizza poliennale con durata pari o inferiore a 5 anni, l'Assicurato è vincolato fino alla durata indicata nel Modulo di Adesione e non può recedere anticipatamente.

Se la polizza prevede una durata superiore ai 5 anni, l'Assicurato può recedere a ogni scadenza annuale dopo il 5° anno dalla decorrenza. Il recesso deve avvenire:

- con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza di riferimento;
- inviando all'Impresa una lettera raccomandata A/R (Viale Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB) o una PEC (nobisassicurazioni@pec.it).

Il presente Contratto riconosce all'Assicurato il diritto di ripensamento. Tale diritto deve essere esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura, pena la decadenza del diritto.

Il contratto di assicurazione prevede la facoltà di recesso successivamente ai verificarsi del sinistro. Il recesso può essere esercitato come di seguito specificato:

Dalla polizza collettiva: dopo ogni Sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla definizione del Sinistro, il Contraente o l'Impresa possono recedere dal Contratto. Il recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata A/R (Viale Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB) o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) e ha effetto:

- nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della comunicazione;
- nel caso di recesso dell'Impresa: dopo 30 giorni dalla data in cui il Contraente riceve la comunicazione inviata dall'Impresa.

Se il recesso è esercitato dal Contraente o dall'Impresa, quest'ultima rimborsa entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte.

Se il recesso è esercitato dall'Impresa, il Contraente non può includere nuove Applicazioni.

Dalla singola Applicazione: dopo ogni Sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla definizione del Sinistro, l'Assicurato o l'Impresa possono recedere dalla singola Applicazione. Il recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata A/R (Viale Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB) o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) e ha effetto:

- nel caso di recesso dell'Assicurato: dalla data di invio della comunicazione (anche eventualmente tramite il Contraente);
- nel caso di recesso dell'Impresa: dopo 30 giorni dalla data in cui l'Assicurato (anche eventualmente tramite il Contraente) riceve la comunicazione inviata dall'Impresa.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Nobis Drive Protect
Ultimo aggiornamento: Luglio 2026
Il DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito Nobis), con sede legale in viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB); tel. +39.039.9890001; sito internet: www.nobis.it; e-mail: assicurazioni@nobis.it; PEC: nobisassicurazioni@pec.it; iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 e soggetta al relativo controllo. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (esercizio 2025), il patrimonio netto di Nobis, ammonta a 194.480.377 euro, e il risultato economico di periodo ammonta a 20.636.999 euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, si precisa che il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio), è pari al 200,13%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

In caso di coperture con durate poliennali, si applicano i seguenti sconti di premio: 0,00% (12 mesi), 2,17% (13 mesi), 3,01% (18 mesi), 4,04% (24 mesi), 4,21% (25 mesi), 5,08% (30 mesi), 6,12% (36 mesi), 6,30% (37 mesi), 7,18% (42 mesi), 8,24% (48 mesi), 8,42% (49 mesi), 9,32% (54 mesi), 10,41% (60 mesi). Da 61 a 96 mesi lo sconto è pari a 0%.

Opzione Zero Scoperti e Franchigie

Tramite pagamento di un Premio aggiuntivo, l'Assicurato può utilizzare l'Opzione **Zero Scoperti e Franchigie** per tutti i Pacchetti previsti: "Entry", "Comfort" e "Top".

Tale Opzione:

- azzerare Scoperti e Minimi/Franchigie in Rete Convenzionata;
- dimezzare Scoperti e Minimi/Franchigie fuori Rete Convenzionata;

Si applica alle seguenti garanzie, se acquistate:

- Incendio;
- Furto e Rapina;
- Urto contro Animali Selvatici;
- Eventi Naturali;
- Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;
- Rottura Cristalli;
- Collisione;
- Kasko.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti le seguenti esclusioni: **CORPI VEICOLI TERRESTRI - Incendio:** non comprende i danni: (i) causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio; (ii) dovuti a modifiche dell'impianto elettrico, in tutto o in parte; (iii) causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di servizio; (iv) riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo; (v) determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge; (vi) determinati da Furto Totale o Parziale del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi all'interno del Veicolo; (vii) conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; (viii) conseguenti ad appropriazione indebita; (ix) derivanti dall'atto doloso di terzi. **Furto e Rapina:** non comprende i danni: (i) dovuti a modifiche dell'impianto elettrico, in tutto o in parte; (ii) causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di servizio; (iii) riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo; (iv) determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge; (v) determinati da Furto Totale o Parziale del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi all'interno del Veicolo; (vi) conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; (vii) da Atti Vandalici che avvengono in conseguenza di Furto; (viii) che avvengono in conseguenza di una custodia negligente del Veicolo; (ix) dovuti a rigature, segnature, screpolature o danni simili ai cristalli del Veicolo. Nella garanzia Furto e Rapina è compresa anche la sottrazione degli Optionals non di serie e degli Apparecchi Audiofonovisivi: la prestazione opera fino ad un Indennizzo massimo di Euro 1.250.

Estensione danni da Furto ai Dispositivi di Ricarica dei Veicoli Elettrici o Ibridi: non comprende i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave di persone: (i) che occupano a qualsiasi titolo i locali privati che contengono i Dispositivi di Ricarica o i locali che comunicano con questi; (ii) che occupano a qualsiasi titolo gli spazi esterni privati dove i Dispositivi di Ricarica sono collocati; (iii) incaricate della sorveglianza dei Dispositivi di Ricarica, degli spazi o dei locali che li contengono. **Danni da Urto contro Animali Selvatici:** l'Assicurazione non comprende i danni causati da dolo di Aderente e Legittimo Conducente. Inoltre, l'Indennizzo non è previsto nei seguenti casi: (i) rigature, segnature, screpolature o danni simili ai cristalli del Veicolo; (ii) danni che avvengono quando il Veicolo non può circolare perché non è in regola da più di sei mesi con le norme relative alla revisione; (iii) danni causati da traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano o da circolazione fuori dalla sede stradale; (iv) danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non si verificano assieme ad altri danni indennizzabili in base a questa garanzia; (v) danni causati da cose o animali

trasportati sul Veicolo, o da operazioni di carico e scarico. In caso di urto contro animali selvatici, il Conducente deve fermarsi e attivarsi per il soccorso dell'animale ferito. La garanzia è esclusa se il Conducente viene sanzionato per non aver ottemperato a tale obbligo.

Garanzie Accessorie – Indennizzo bagagli: non copre: (i) oggetti di valore; (ii) denaro; (iii) biglietti non goduti. **Indennità compensativa per mancata erogazione della prestazione “Autovettura sostitutiva”:** l'Impresa non riconosce l'indennità compensativa se: (i) l'autonoleggio non eroga la prestazione per motivi diversi da quello della presente garanzia; (ii) per scelta o negligenza, l'Aderente non usufruisce della prestazione “Autovettura sostitutiva” o ne usufruisce solo in parte. **Eventi Naturali:** non comprende: (i) i danni al motore che derivano dall'aspirazione di acqua; (ii) i danni all'impianto elettrico del Veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'Assicurazione; (iii) le rigature, segnature, screpolature o danni simili ai cristalli del Veicolo; (iv) i danni causati dall'impatto di oggetti o materiali sollevati, trasportati o proiettati dalla forza del vento; (v) i danni che avvengono in conseguenza di maremoti, slavine, valanghe, smottamenti, allagamenti, neve o ghiaccio caduti dai tetti. **Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici:** non comprende: (i) i danni che derivano da una custodia negligente del Veicolo; (ii) le bruciature che non sono causate da Incendio con sviluppo di fiamma; (iii) i danni all'impianto elettrico del Veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'assicurazione; (iv) le rigature, segnature, screpolature e danni simili ai cristalli del Veicolo; (v) i danni che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti. (vi) i danni determinati da colpa grave derivanti dalla circolazione di altri veicoli che hanno urtato il Veicolo assicurato o quelli riconducibili alla garanzia Kasko. **Estensione “Danni da Atto Vandalico ai Dispositivi di Ricarica” di Veicoli Elettrici o Ibridi:** non comprende i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave di persone: (i) che occupano a qualsiasi titolo i locali privati che contengono i Dispositivi di Ricarica o i locali che comunicano con questi; (ii) che occupano a qualsiasi titolo gli spazi esterni privati dove i Dispositivi di Ricarica sono collocati; (iii) incaricate della sorveglianza dei Dispositivi di Ricarica, degli spazi o dei locali che li contengono. **Rottura Cristalli** non comprende i seguenti danni: (i) rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili; (ii) causati dagli eventi previsti dalle garanzie “Incendio”, “Furto e Rapina”, “Eventi Naturali” e “Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici”; (iii) all'impianto elettrico del Veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'assicurazione; (iv) agli specchietti retrovisori; (v) provocati ad altre parti del Veicolo assicurato dalla rottura di cristalli. **Collisione:** non comprende: (i) i danni che derivano da una custodia negligente del Veicolo; (ii) le bruciature che non derivano da Incendio con sviluppo di fiamma; (iii) i danni all'impianto elettrico del Veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'assicurazione; (iv) le rigature, segnature, screpolature o danni simili ai cristalli del Veicolo; (v) i danni che avvengono quando il Veicolo non può circolare perché non è in regola da più di sei mesi con le norme relative alla revisione; (vi) i danni che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti; (vii) i danni causati da traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano o da circolazione fuori dalla sede stradale; (viii) i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non si verificano assieme ad altri danni indennizzabili in base a questa garanzia; (ix) i danni causati da cose o animali trasportati sul Veicolo, o da operazioni di carico e scarico; (x) i danni da circolazione che avvengono dopo il Furto del Veicolo. **Kasko:** non comprende i danni: (i) esclusi nella garanzia Collisione; (ii) alle ruote, cerchi, camere d'aria se si verificano non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza; (iii) meccanici da Usura e/o cattiva manutenzione del mezzo; (iv) a seguito di urto contro animali selvatici. **Fattura Rimborsata:** l'Impresa non Indennizza le spese: (i) causate da interventi di ordinaria manutenzione; (ii) causate da montaggio dei pezzi di ricambio sul Veicolo; (iii) già rimborsate dall'Impresa a seguito di un Sinistro Indennizzabile.

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE – Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti le seguenti esclusioni - **Autovettura sostitutiva:** sono esclusi dalla garanzia: (i) le spese per il carburante e il servizio di ripristino carburante dell'Autovettura sostitutiva; (ii) i pedaggi autostradali (autostrade, traghetto, ecc.); (iii) eventuali risarcimenti chiesti dall'autonoleggio per danni o Furto subiti dall'Autovettura sostitutiva; (iv) ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del noleggio oltre i limiti previsti; (v) le cauzioni richieste dall'autonoleggio, che devono essere versate dall'Aderente; (vi) i servizi aggiuntivi facoltativi; (vii) eventuali contravvenzioni.

GARANZIA INFORTUNI AL CONDUCENTE – Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti le seguenti esclusioni – **Rimborso spese di viaggio:** sono esclusi: (i) i centri ospedalieri o gli Istituti di Cura che si trovano a meno di 50 km dalla Residenza del Legittimo Conducente; (ii) le eventuali spese di pernottamento e i pasti. **Diaria da ricovero:** non sono assicurabili le persone che al momento dell'adesione alla copertura assicurativa risultano affette da: (i) alcolismo; (ii) tossicodipendenza; (iii) A.I.D.S.; (iv) seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, forme maniaco-depressive, disturbi schizofrenici e stati o disturbi paranoici.



Ci sono limiti di copertura?

Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti i seguenti limiti:

CORPI VEICOLI TERRESTRI – Incendio/Furto e Rapina: Danno Totale (i) formula riacquisto per la Zona 1, scoperto del 10% e minimo Euro 0; per la Zona 2, scoperto del 15% e minimo euro 0; (ii) formula senza riacquisto per la Zona 1, scoperto del 20% e minimo Euro 0; per la Zona 2, scoperto del 30% e minimo Euro 0. Per il Danno Parziale: (i) Rete Convenzionata, per la Zona 1 scoperto del 5% e minimo Euro 250, per la Zona 2 scoperto del 5% e minimo Euro 750; (ii) Fuori Rete Convenzionata per la Zona 1 scoperto del 10% e minimo Euro 500, per la Zona 2 scoperto del 10% e minimo Euro 1.500. **Estensione danni da Furto ai Dispositivi di Ricarica dei Veicoli Elettrici o Ibridi:** Scoperto fisso del 10% e limite di 1 Sinistro per anno assicurativo. **Danni da Urto contro Animali Selvatici:** Danno Totale: per tutte le Zone, scoperto del 20% e minimo Euro 1.000. Danno Parziale: (i) Rete Convenzionata per tutte le Zone, scoperto del 10% e minimo Euro 500; (ii) Fuori Rete Convenzionata per tutte le Zone, scoperto del 20% e minimo Euro 1.000. **Eventi Naturali:** Pacchetto Comfort (ad eccezione della Grandine con riparazione solo a freddo) per la Zona 1, scoperto del 10% e minimo Euro 400; per la Zona 2, scoperto del 20% e minimo Euro 500. Pacchetto Comfort – Grandine (con riparazione solo a freddo), per tutte le Zone scoperto dello 0% minimo Euro 100. Pacchetto TOP per il Danno Totale per la Zona 1 scoperto del 20% e minimo Euro 800, per la Zona 2 scoperto del 20% e minimo Euro 1.000. Per il Danno Parziale (i) Rete Convenzionata, per la Zona 1 scoperto del 10% e minimo Euro 400, per la Zona 2 scoperto del 20% e minimo Euro 500; (ii) Fuori Rete Convenzionata, per la Zona 1 scoperto del 10% e minimo Euro 800, per la Zona 2 scoperto del 20% e minimo Euro 1.000. **Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici:** Danno Totale per la Zona 1 scoperto del 10% e minimo Euro 800, per la Zona 2 scoperto del 20% e minimo Euro 1.000. Per il Danno Parziale: (i) Rete Convenzionata, per la Zona 1 scoperto del 10% e minimo Euro 400, per la Zona 2 scoperto del 20% e minimo Euro 500; (ii) Fuori Rete Convenzionata per la Zona 1 scoperto del 10% e minimo Euro 800, per la Zona 2 scoperto del 20% e minimo Euro 1.000. **Estensione “Danni da Atto Vandalico ai Dispositivi di Ricarica” di Veicoli Elettrici o Ibridi:** Scoperto fisso del 10% e limite di 1 Sinistro per anno assicurativo. **Rottura Cristalli:** Pacchetto Comfort: Rete Convenzionata (i) Sostituzione, Franchigia di Euro 100; (ii) Riparazione, Franchigia di Euro 0. Pacchetto Top: Rete Convenzionata (i) Sostituzione, Franchigia di Euro 100; (ii) Riparazione, Franchigia di Euro 0; Fuori Rete Convenzionata: (i) Sostituzione, Franchigia di Euro 200; (ii) Riparazione, Franchigia di Euro 0. **Collisione:** Danno Totale: per tutte le Zone, scoperto del 10% e minimo Euro 1.200. Danno Parziale riparazione (i) in Rete Convenzionata, scoperto del 10% e minimo Euro 600; (ii) Fuori Rete Convenzionata, scoperto del 10% e minimo Euro 1.200. **Kasko:** Danno Totale e Danno Parziale con riparazione Fuori Rete Convenzionata: (i) tutti gli utilizzi tranne noleggio: scoperto del 15% e minimo Euro 1.500; (ii) noleggio: scoperto del 15% e minimo Euro 3.000. Danno Parziale con riparazione in Rete Convenzionata: (i) tutti gli utilizzi tranne noleggio, scoperto del 15% e minimo euro 750; (ii) noleggio, scoperto del 15% e minimo Euro 1.500. **Opzione Zero Scoperti e Franchigie:** Pacchetto Entry: Danno Totale: (i) senza riacquisto in rete, scoperto e minimo dimezzati; (ii) con riacquisto in Rete, scoperto e minimo azzerati. Danno Parziale: riparazione (i) fuori rete, scoperto e minimo dimezzati; (ii) in Rete, scoperto e minimo azzerati. Pacchetto Comfort valido per tutte le garanzie previste, tranne “Eventi naturali” o “Rottura cristalli” e Pacchetto Top: Danno Totale: (i) senza riacquisto in rete, scoperto e minimo dimezzati; (ii) con riacquisto in Rete, scoperto e minimo azzerati. Danno Parziale: riparazione (i) fuori rete, scoperto e minimo dimezzati; (ii) in Rete, scoperto e minimo azzerati. Pacchetto Comfort valido per le garanzie “Eventi naturali” o “Rottura cristalli”: (i) senza riparazione in Rete scoperto e minimo danno non indennizzabile; (ii) con riparazione in Rete, scoperto e minimo azzerati. Pacchetto Comfort valido per la garanzia “Eventi naturali” in caso di riparazione antieconomica: (i) senza riacquisto in rete, scoperto e minimo dimezzati; (ii) con riacquisto in Rete, scoperto e minimo azzerati. L'Aderente ottiene l'azzeramento: (i) in caso di Danno Parziale, solo se sceglie di far riparare il Veicolo presso la Rete Convenzionata; (ii) in caso di Danno Totale, solo se riacquista un altro Veicolo presso un Concessionario convenzionato con CA Auto Bank, alle seguenti condizioni:

- il riacquisto deve avvenire tramite un finanziamento/Leasing erogato da CA Auto Bank;
- il Veicolo che sostituisce quello assicurato deve essere un veicolo nuovo o Km zero; (iii) l'Aderente deve sottoscrivere la nuova proposta di acquisto entro 7 mesi dal giorno del Sinistro.

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE – Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti i seguenti limiti: **Autovettura sostitutiva**: la vettura sostitutiva viene prestata: per un massimo di 30 giorni consecutivi. La prestazione è prevista solo in Italia. **Dépannage e ricarica sul posto**: la prestazione opera solo in Italia e solo per i Veicoli Elettrici. Sono a carico dell'Aderente: (i) il costo di eventuali pezzi di ricambio (compresa la nuova batteria) che possono essere utilizzati durante l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso; (ii) le operazioni di ordinaria manutenzione. **Soccorso stradale (traino)**: la prestazione opera solo in Italia e solo per i Veicoli Elettrici. Sono a carico dell'Aderente le spese: (i) per il traino se il Veicolo si trova fuori dalla rete stradale pubblica o da aree equiparate; (ii) relative all'intervento di mezzi eccezionali; (iii) di traino e custodia della roulotte o del rimorchio. Gli eventuali costi per km eccedenti sono a carico dell'Assicurato che paga sul posto al soccorritore intervenuto.

GARANZIA INFORTUNI AL CONDUCENTE - Invalidità permanente e morte: l'Impresa garantisce l'invalidità del Legittimo Conducente, per la quale l'Impresa paga un'Indennità se il grado di invalidità è superiore al 3% e l'Infortunio non rientra tra quelli esclusi. L'invalidità permanente o la morte del Legittimo Conducente devono verificarsi entro 1 anno dal giorno in cui avviene l'infortunio.

L'Impresa esercita l'eventuale rivalsa verso i terzi responsabili o altri soggetti obbligati per lo stesso titolo dell'Indennizzo pagato. L'Impresa non esercita l'azione di rivalsa verso i trasportati.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari o utilizzatori (in caso di leasing), sia persone fisiche che giuridiche, di un veicolo venduto da un Dealer convenzionato con CAAuto Bank S.p.A. e classificabile come Autovettura, Autoambulanza o Autocarro fino a 3,5T e di altezza non superiore a 4 metri. Il veicolo deve essere: immatricolato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nuovo, usato o Km 0, a uso privato o a uso noleggio (con o senza conducente) o uso speciale (per le sole Autoambulanze).

Quali costi devo sostenere?

Costi d'intermediazione: la quota spettante all'Intermediario per tutti i rami previsti dal contratto è pari al 20% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., secondo le seguenti modalità, posta: viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB), mail: reclami.nobis@axa.it - PEC: reclamiivass.nobis@legalmail.it . NOBIS S.p.A. è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro può essere sospeso per un massimo pari a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Perizia contrattuale ed arbitrato L'accertamento dell'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti. In caso di mancato accordo, la determinazione del danno può essere demandata per iscritto (di comune accordo tra le Parti) a due periti nominati uno dall'Impresa e uno dall'Assicurato. Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https:// ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financialservices/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Per la sola garanzia Infortuni al Conducente, gli importi versati dall'Assicurato a titolo di premio sono detraibili al 19 % alle seguenti condizioni: - il conducente deve essere identificato in polizza; - la copertura deve avere ad oggetto il rischio morte o l'invalidità permanente superiore al 5%, per un massimo di Euro 530 di spesa, anche in presenza di più contratti. In ogni caso, sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni , né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: www.nobis.it
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente tramite lettera raccomandata A/R o PEC all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le Imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

INDICE

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	1
LEGENDA	2
GLOSSARIO	3
1. NORME COMUNI	8
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	8
Art. 1.1 - Decorrenza della garanzia	8
Art. 1.2 - Durata del Contratto	8
Art. 1.3 - Durata delle singole coperture assicurative (Applicazioni)	8
Art. 1.4 - Sospensione in corso di Contratto	8
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	8
Art. 1.5 - Pagamento del Premio	8
Art. 1.6 - Oneri fiscali	9
CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	9
Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente o dell'Assicurato	9
Art. 1.8 - Polizze vincolate (operante esclusivamente nel caso in cui sul Modulo di Adesione vengano riportati i dati richiesti)	9
Art. 1.9 - Polizza collettiva ad adesione	9
Art. 1.10 - Altre assicurazioni	10
Art. 1.11 - Comunicazione per l'operatività della polizza	10
Art. 1.12 - Modifiche delle garanzie	10
COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?	10
Art. 1.13 - Disdetta	10
Art. 1.14 - Facoltà di recesso	10
Art. 1.15 - Diritto di ripensamento	11
Art. 1.16 - Trasferimento della proprietà del Veicolo	11
Art. 1.17 - Risoluzione del Contratto per Furto/Rapina	11
Art. 1.18 - Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato	11
Art. 1.19 - Estinzione anticipata della locazione finanziaria, subentro nella locazione finanziaria e rimborso anticipato del finanziamento	12
DOVE VALE LA COPERTURA?	12
Art. 1.20 - Validità territoriale	12
ALTRE INFORMAZIONI	13
Art. 1.21 - Rinvio alle norme di legge	13
Art. 1.22 - Foro competente	13
Art. 1.23 - Validità	13
Art. 1.24 - Forza probatoria – Forma delle comunicazioni	13
Art. 1.25 - Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto	13
Art. 1.26 - Contratti stipulati mediante tecniche di comunicazione a distanza	14
Art. 1.27 - Misure restrittive	14
Art. 1.28 - Beneficiari	14
2. GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)	15
CHE COSA È ASSICURATO?	15
Art. 2.1 - Oggetto della garanzia “Corpi Veicoli Terrestri (CVT)”	15
Art. 2.2 - Garanzia Incendio	15
Art. 2.3 - Garanzia Furto e Rapina	16
Art. 2.4 - Garanzia Danni da Urto Contro Animali Selvatici	17
Art. 2.5 - Garanzie Accessorie	17
Art. 2.6 - Garanzia Eventi Naturali	19
Art. 2.7 - Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici	20
Art. 2.8 - Garanzia Rottura Cristalli	21
Art. 2.9 - Garanzia Collisione	22
Art. 2.10 - Garanzia Kasko	23
Art. 2.11 - Garanzia Bonus Fidelity	23

Art. 2.12 - Garanzia Fattura Rimborsata.....	24
Art. 2.13 - Opzione Zero Scoperti e Franchigie	24
CHE COSA NON È ASSICURATO?	26
Art. 2.14 - Esclusioni relative alla garanzia “Corpi Veicoli Terrestri”.....	26
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	26
Art. 2.15 - Limiti specifici per la garanzia “Corpi Veicoli Terrestri”.....	26
Art. 2.16 - Scoperti e Franchigie	26
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	26
Art. 2.17 - Valore Assicurato	26
3. GARANZIA TUTELA LEGALE.....	27
CHE COSA È ASSICURATO?	27
Art. 3.1 - Oggetto della garanzia “Tutela legale”	27
Art. 3.2 - Rischi assicurati	27
CHE COSA NON È ASSICURATO?	28
Art. 3.3 - Esclusioni relative alla garanzia “Tutela legale”	28
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	29
Art. 3.4 - Limiti relativi alla garanzia “Tutela legale”	29
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	29
Art. 3.5 - Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità civile	29
Art. 3.6 - Responsabilità precontrattuali.....	29
4. GARANZIA ASSISTENZA STRADALE	30
CHE COSA È ASSICURATO?	30
Art. 4.1 - Oggetto della garanzia “Assistenza Stradale”	30
Art. 4.2 - Modalità per l'erogazione dell'Assistenza Stradale.....	30
Art. 4.3 - Obblighi dell'Assicurato e dell'Impresa	30
Art. 4.4 - Garanzie prestate	30
CHE COSA NON È ASSICURATO?	31
Art. 4.5 - Esclusioni relative alla garanzia “Assistenza Stradale”	31
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	32
Art. 4.6 - Limiti relativi alla garanzia “Assistenza Stradale”	32
5. GARANZIA INFORTUNI AL CONDUCENTE	33
CHE COSA È ASSICURATO?	33
Art. 5.1 - Oggetto della garanzia “Infortuni al Conducente”	33
CHE COSA NON È ASSICURATO?	35
Art. 5.2 - Esclusioni relative alla garanzia “Infortuni al Conducente”	35
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	35
6. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	36
Art. 6.1 - Denuncia del Sinistro	36
GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI.....	36
GARANZIA ASSISTENZA STRADALE	36
GARANZIA TUTELA LEGALE	37
GARANZIA: CORPI VEICOLI TERRESTRI.....	38
Art. 6.2 - Recupero del Veicolo	38
Art. 6.3 - Riparazione del Veicolo	38
Art. 6.4 - Determinazione dell'ammontare del danno	38
Art. 6.5 - Criteri di determinazione del danno	39
Art. 6.6 - Pagamento dell'Indennizzo	41
GARANZIA: INFORTUNI AL CONDUCENTE	42
Art. 6.7 - Determinazione dell'Indennizzo	42
Art. 6.8 - Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità.....	42
Art. 6.9 - Tabella per la liquidazione dell'Indennità di invalidità permanente.....	43

Art. 6.10 - Morte da Infortunio	43
Art. 6.11 - Pagamento dell'Indennità	43
Art. 6.12 - Rinuncia al diritto di surrogazione	44
Art. 6.13 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità	44
GARANZIA: TUTELA LEGALE	44
Art. 6.14 - Insorgenza del Sinistro	44
Art. 6.15 - Gestione del Sinistro	44
Art. 6.16 - Scelta del legale	44
Art. 6.17 - Anticipo indennizzi	45
Art. 6.18 - Recupero di somme	45
Art. 6.19 - Verifiche e controlli	45
6. ARTICOLI DI LEGGE	46
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2	
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	48

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

LA POLIZZA “NOBIS DRIVE PROTECT”

Nobis Drive Protect è un prodotto pensato per chi desidera proteggere il proprio Veicolo, la propria persona e il proprio patrimonio. Offre una copertura completa contro gli eventi imprevedibili e una tutela ampia e strutturata contro i principali danni al Veicolo, anche legati alla circolazione e agli imprevisti della vita dell'automobilista. Il prodotto può essere modulato grazie all'integrazione delle seguenti garanzie:

- Incendio;
- Furto e Rapina;
- Danni da Urto Contro Animali Selvatici;
- Tutela Legale;
- Garanzie Accessorie;
- Assistenza Stradale;
- Eventi Naturali;
- Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;
- Rottura Cristalli;
- Infortuni al Conducente;
- Bonus Fidelity;
- Fattura Rimborsata;
- Collisione;
- Kasko.

L'Offerta si articola in tre formule, acquistabili singolarmente e strutturate in modo progressivo così da rispondere a differenti livelli di rischio e di capacità di spesa:

- **“Pacchetto Entry”** che include le seguenti garanzie: Incendio, Furto e Rapina, Urto Contro Animali Selvatici, Tutela Legale, Garanzie Accessorie e Assistenza Stradale;
- **“Pacchetto Comfort”** che include le seguenti garanzie: Incendio, Furto e Rapina, Urto Contro Animali Selvatici, Tutela Legale, Garanzie Accessorie, Assistenza Stradale, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Rottura Cristalli e Infortuni al Conducente;
- **“Pacchetto Top”** che include le seguenti garanzie: Incendio, Furto e Rapina, Urto Contro Animali Selvatici, Tutela Legale, Garanzie Accessorie, Assistenza Stradale, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Rottura Cristalli, Infortuni al Conducente, Bonus Fidelity e Fattura Rimborsata.

Alle formule prescelte “Pacchetto Entry”, “Pacchetto Comfort” e “Pacchetto Top” è possibile inoltre aggiungere, in alternativa tra loro, le garanzie “Collisione” e “Kasko”.

Mediante pagamento di un premio aggiuntivo, l'Assicurato può infine attivare l'opzione “Zero Scoperti e Franchigie”. In caso di riparazione dei danni presso la Rete convenzionata con l'Impresa o con il Contraente, non verranno applicati scoperti e franchigie.

La flessibilità del prodotto consente di scegliere le garanzie più idonee e di personalizzare la copertura in funzione delle proprie specifiche esigenze.

LEGENDA

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle Condizioni di Assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) sui Contratti Chiari e Comprensibili.

LEGENDA

Per rendere più chiare le Condizioni di Assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:



CHE COSA È ASSICURATO?

Garanzie e coperture incluse nella Polizza



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Persone, beni o eventi esclusi dalla Polizza



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Tempistiche e modalità di pagamento del Premio assicurativo



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Date di inizio e fine della validità della Polizza



COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?

Modalità di disdetta, Recesso e scioglimento del Contratto



DOVE VALE LA COPERTURA?

Paesi e territori nei quali le garanzie sono valide



CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Impegni e obblighi del Contraente e di Nobis Assicurazioni S.p.A al momento della stipula e durante il Contratto



ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni sulla copertura



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Funzionamento di specifiche garanzie ed eventuale perimetro di applicazione

- Box blu per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli



ESEMPI

- Parole/frasi in **grassetto** per indicare:
 - le principali garanzie;
 - termini e condizioni di assicurabilità;
 - obblighi di comportamento a carico del Contraente/Assicurato.
- Parole/frasi evidenziate in **azzurro** per indicare:
 - le esclusioni delle garanzie;
 - le franchigie/scoperti delle garanzie;
 - i limiti di massimale e/o sotto limiti di massimale delle garanzie.

GLOSSARIO

Per facilitare la lettura e la comprensione del presente documento, si fornisce la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo. Si riportano anche i termini che all'interno della Polizza assumono un significato specifico. Quando tali termini compaiono con l'iniziale maiuscola nella Polizza, essi hanno il significato indicato in questa sezione.

Allagamento: fenomeno causato da:

- formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- fuoriuscita d'acqua da Impianti idrici, igienici e tecnici, non dovuta a rottura.

Alluvione: fenomeno prodotto da:

- fuoriuscita di fiumi o;
- fuoriuscita di altri corsi d'acqua dai loro alvei o;
- piogge torrenziali.

Animali Selvatici: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio.



ESEMPI DI ANIMALI SELVATICI

- daini;
- cinghiali;
- lupi;
- volpi;
- fagiani.

Antifurto: sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un insieme di componenti:

- meccaniche;
- elettriche;
- elettroniche;

installate a bordo del Veicolo.

L'apparato consente:

- la geo-localizzazione del Veicolo tramite segnale GPS;
- la comunicazione con la Centrale o il Centro Servizi della Casa Costruttrice, via GSM/GPRS.

Il sistema rileva, registra ed elabora ulteriori informazioni relative alla circolazione e all'utilizzo del Veicolo, quali:

- velocità;
- tracciamento dei percorsi effettuati;
- percorrenze chilometriche;
- direzione di marcia;
- accelerazioni e decelerazioni conseguenti a eventuali urti;
- le date e gli orari delle rilevazioni;

rendendo tali dati disponibili e consultabili anche tramite servizi accessibili via internet.

Apparecchi Audiofonovisivi: le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del Veicolo fornita dalla Casa Costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del Veicolo.

Tali "apparecchiature" devono essere stabilmente installate sul Veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile) e si intendono:

- radio;
- lettore CD/MP3/DVD;
- navigatore satellitare;
- televisori/monitors;
- impianto Hi-Fi;
- apparecchi simili.

Le apparecchiature sono garantite se il loro valore rientra nel capitale assicurato.

Applicazione: documento che attesta la posizione amministrativa di ciascun Assicurato.

Arbitrato: clausola con cui le parti di comune accordo, rinunciano all'Autorità giudiziaria ordinaria e affidano a un arbitro la Risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto.

Assicurato/Aderente: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il Modulo di Adesione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Autoambulanza: il Veicolo immatricolato a uso speciale, munito in modo permanente di speciali attrezzature per trasportare persone inferme o infortunate.

Autorità: Autorità di pubblica sicurezza.

Calcolo pro rata: metodo proporzionale che rimborsa all'Assicurato i giorni di copertura residui. L'importo è calcolato al netto delle imposte e garantisce la restituzione della quota corrispondente al periodo di rischio non goduto, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua.

Carta di Qualificazione del Conducente (di seguito, C.Q.C.): titolo abilitativo professionale che attesta le capacità di guida e le competenze specifiche di chi effettua trasporti di merci o persone per conto terzi.

Centro convenzionato/Rete convenzionata: le carrozzerie che hanno sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa e/o i Concessionari convenzionati con CA Auto Bank S.p.A. Sono comprese le rispettive strutture riparative/centri autorizzati per le riparazioni. Si rimanda a:

- sito di CA Auto Bank S.p.A.: www.ca-autobank.it.

- sito dell'Impresa: www.nobis.it;
per elenco/consultazione dettagliata.

Centro non Convenzionato/Rete non Convenzionata: le carrozzerie che non hanno sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa e/o i Concessionari non convenzionati con CA Auto Bank S.p.A..

Codice della Strada (di seguito, CdS): Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, CAP): Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Collisione: danni derivanti da Collisione con un altro Veicolo identificato durante la circolazione.

Colpa grave: condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare:

- l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia;
- il grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano.

Concessionario: azienda commerciale che ha ricevuto il mandato ufficiale (la "concessione") da una casa automobilistica per vendere i suoi veicoli nuovi o usati in un'area territoriale specifica.

Conducente (Legittimo Conducente): si intende il proprietario del veicolo assicurato o il soggetto autorizzato dal medesimo proprietario a condurre il veicolo.

Nobis CON TE: app dedicata ai Clienti dell'Impresa che sottoscrivono una copertura assicurativa comprensiva del servizio di Assistenza, prestato secondo le modalità e le limitazioni previste dalle Condizioni di Assicurazione. L'app è scaricabile tramite gli Store di Android ed Apple.

Contraente: CA Auto Bank S.p.A., Corso Orbassano n. 367 - 10137 Torino (nel prosieguo denominata "CA Auto Bank" o anche solo "CAAB").

Danno extracontrattuale: danno conseguente a Fatto illecito che non presuppone l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

Danno parziale: danno inferiore all'80% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno totale: si intende la perdita del Veicolo nei seguenti casi:

- Furto o Rapina del Veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi assicurati che causano al Veicolo danni pari o superiori all'80% del suo Valore commerciale al momento del Sinistro.

Degrado: deprezzamento del Veicolo e di tutte le sue parti dovuto a:

- Usura (compreso il chilometraggio);
- invecchiamento.

Diritto reale: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso di diritto di proprietà oppure di disponibilità limitata nel caso di diritto di usufrutto). Tale diritto impone il dovere per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso.

Dispositivi di Ricarica:

- le colonnine;
- i cavi;

destinati alla ricarica del Veicolo Elettrico o Ibrido, di proprietà esclusiva dell'Aderente.

La colonnina di ricarica è assicurabile solo se l'Aderente la fa installare in un'area privata, di cui deve dimostrare la disponibilità in caso di Sinistro.

DU: documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo. Tale documento sostituisce la Carta di Circolazione e il Certificato di Proprietà e contiene tutte le informazioni del Veicolo:

- tecniche;
- patrimoniali;
- giuridiche.

Finanziamento: il contratto di finanziamento (diverso dalla Locazione finanziaria) sottoscritto tra il Contraente e l'Assicurato.

Franchigia: importo prestabilito che resta a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Furto: Reato previsto dal Codice Penale, commesso da chiunque sottragga una cosa mobile altrui per trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: il danno subito dal Veicolo per:

- Usura;
- difetto;
- rottura;
- mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione);

a condizione che tali eventi rendano impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali.

Illecito amministrativo depenalizzato: fatto che per la legge non costituisce più Reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.

Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o NOBIS, che presta le garanzie previste nel Contratto.

Imputazione colposa: Reato commesso con:

- negligenza;
- imprudenza;
- imperizia;
- inosservanza leggi e regolamenti del Codice Penale.

Imputazione dolosa: Reato volontariamente commesso.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali, capace di estendersi e propagarsi. Non sono considerate come Incendio le bruciature senza fiamma.

Incidente: evento dovuto a:

- caso fortuito;
- imperizia;
- negligenza;
- inosservanza di norme o regolamenti;

connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo o Indennità: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro coperto dalle garanzie di Polizza.

Indennizzo in Forma Specifica: si parla di Indennizzo in Forma Specifica quando l'Indennizzo avviene attraverso la riparazione diretta del Veicolo presso la Rete Convenzionata con l'Impresa.

Infortunio: evento dovuto a causa:

- fortuita;
- violenta;
- esterna;

che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali provocano:

- morte;
- invalidità permanente.

Intermediario: persona fisica o giuridica iscritta al R.U.I. che svolge intermediazione a titolo oneroso e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.

Leasing/Locazione finanziaria: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo dietro il corrispettivo di un canone periodico.

Locatario: l'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

Modulo di Adesione: documento sottoscritto dall'Assicurato/Aderente che attesta l'avvenuta adesione alla polizza assicurativa. Inoltre, tale documento attesta l'inclusione del singolo Assicurato/Aderente nella copertura assicurativa.

Optionals: Accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati al Veicolo assicurato ed inseriti nella fattura di acquisto del Veicolo stesso.

Polizza Collettiva: polizza stipulata tra il Contraente e l'Impresa, disciplinata dal Set Informativo.

Premio: somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa come corrispettivo per la copertura assicurativa.

Prestazione: è l'aiuto che in caso di Sinistro l'Impresa deve fornire all'Assicurato nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.

Proprietario del veicolo: l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Quattroruote: pubblicazione mensile dell'Editoriale Domus S.p.A.

Rapina: Reato previsto dal Codice Penale che si verifica quando una persona si impossessa della cosa mobile altrui mediante:

- violenza alla persona;
- minaccia;

per ottenere a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in:

- delitti;
- contravvenzioni;

le quali comportano pene detentive e/o pecuniarie.

Per i delitti, le pene sono:

- reclusione;
- multa;

e si dividono come segue, in base all'elemento soggettivo:

- dolosi;
- preterintenzionali;
- colposi.

Nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. Le stesse presentano le seguenti pene:

- arresto;
- ammenda.

Relitto: ciò che resta del Veicolo dopo un Danno Totale coperto dalla Polizza.

Residenza/Sede legale: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha stabilito la sua abitazione abituale/sede legale come risulta dal certificato anagrafico/visura camerale.

Revoca della patente di guida: sanzione amministrativa accessoria adottata dall'Autorità Competente che comporta l'indisponibilità definitiva del documento di guida.

Riparazione a caldo: si intende la riparazione al Veicolo effettuata tramite ciclo di verniciatura, parziale e/o totale.

Riparazione a freddo: si intende la riparazione al Veicolo effettuata con il solo utilizzo della cosiddetta tecnica "tira bolli", senza l'utilizzo di cicli di verniciatura.

Ritiro della patente di guida: prevede l'effettiva indisponibilità del documento di guida da parte del suo titolare. È operato dall'Agente accertatore, nell'ipotesi di violazione di norma del CdS oppure quale conseguenza dell'ordinanza prefettizia di sospensione.

Sanzione amministrativa: provvedimento dell'Autorità Amministrativa conseguente alla violazione di disposizioni generali commesse a bordo del Veicolo. La stessa può essere:

a) pecuniaria: pagamento di una somma di danaro;

b) accessoria: sanzioni diverse, quali:

- sospensione;
- revoca;
- destituzione;
- confisca;
- sequestro;
- fermo;
- blocco.

Scheda di polizza: documento sottoscritto dal Contraente che attesta l'avvenuta stipulazione del Contratto di Assicurazione con l'Impresa.

Scoperto: importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.

Scoppio: il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna.

Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sospensione della patente di guida: Sanzione amministrativa accessoria prevista dal CdS che comporta l'indisponibilità temporanea del documento di guida. Essa può essere disposta a seguito di Incidente stradale, quando:

- il Prefetto ritiene che sussistano fondati elementi di evidente responsabilità a carico del conducente, oppure;
- vengono violate le norme del CdS.

Spese di giustizia penale: spese del procedimento, dovute allo stato dal condannato.

Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.

Struttura Organizzativa: la struttura dell'Impresa costituita da:

- tecnici;
- operatori;

in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che contatta l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.

Tempesta: fenomeno meteorologico caratterizzato da forte vento accompagnato da:

- pioggia;
- grandine, o;
- neve;

ma senza scariche elettriche atmosferiche.

Terremoto: si intende un insieme di scosse originate in un punto più o meno profondo della crosta terrestre per fenomeni di natura tettonica.

Queste provocano movimenti vibratorii su un'area più o meno estesa della superficie terrestre.

Il fenomeno può essere classificato come:

- sussultorio: con vibrazioni dirette secondo la verticale del luogo di osservazione;
- ondulatorio: con vibrazioni in senso orizzontale.

Terzo: non rivestono qualifica di terzi:

- il coniuge, i genitori (anche del coniuge), i figli dell'Assicurato e qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
- i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Transazione: accordo con cui le parti definiscono un contenzioso anche giudiziale, con reciproche concessioni.

Trasportati: le persone trasportate sul Veicolo in modo regolare e conforme alla legge.

Trattazione stragiudiziale: l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

Usato Certificato: si intende un Veicolo:

- usato;
- con al massimo 48 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- certificato da controlli effettuati dalla Rete Convenzionata.

Usura: forma di deterioramento con riferimento al:

- grado di consumo normale;
- condizioni del Veicolo;
- chilometraggio;
- data di immatricolazione;
- manutenzione effettuata;
- condizioni del componente.

Sono imputabili ad Usura, i guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.

Valore a nuovo: Il valore di un bene senza applicazione del Degrado.

Quando applica la formula del Valore a Nuovo, l'Impresa:

- in caso di Danno Totale, calcola l'ammontare del danno in base al Valore Assicurato senza applicare il Degrado d'uso;
- in caso di Danno Parziale, non detrae dal costo dei pezzi di ricambio il deprezzamento dovuto a usura o vetustà.

Valore assicurato: si intende la somma espressa in Euro, corrispondente al:

- Prezzo del Veicolo indicato in fattura comprensivo degli Optional ed Apparecchi Audiofonovisivi, se il Veicolo viene assicurato in concomitanza del suo acquisto;



ESEMPIO DI VALORE ASSICURATO (SE IL VEICOLO VIENE ASSICURATO IN CONCOMITANZA DEL SUO ACQUISTO)

Valore assicurato = Prezzo Veicolo + Optional/ Apparecchi Audiofonovisivi come indicato in fattura.

- Valore commerciale del Veicolo riportato dalla rivista "Quattroruote" (o, se non presente, da altra rivista specializzata del settore) parametrato in base allo stato di conservazione ed Usura del Veicolo, se il Veicolo viene assicurato non in concomitanza dell'acquisto o l'Assicurato non sia in possesso della fattura.

Valore Commerciale: il valore che il Veicolo ha sul mercato. Per calcolarlo l'Impresa tiene conto di eventuali optional documentati e fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista Quattroruote (editoriale Domus);
- di Eurotax (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su Quattroruote.

Valore di indennizzo: è il valore di quanto indennizzabile dall'Impresa, al lordo dell'applicazione degli scoperti, delle franchigie o del degrado.

Veicolo:

- autovettura;
- autoambulanza;
- autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 4 metri.

nuovi, usati o Km Zero e a uso privato.

Rientrano nella definizione di veicolo anche i veicoli a uso noleggio con o senza conducente e quelli a uso speciale (per le sole Autoambulanze). Per parti del Veicolo si intendono le parti stabilmente fissate al Veicolo stesso, ai fini della presente Assicurazione.

Non rientrano nella definizione di parte del Veicolo:

- antenne avvitate;
- tergicristallo anteriori e posteriori.

Non sono assicurabili i veicoli:

- adibiti a taxi;
- adibiti a scuola guida;
- destinati al servizio pubblico;
- con valore assicurato superiore a Euro 190.000;
- con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione;
- di marca Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Lotus, McLaren, Porsche, Rolls Royce.

Sono assicurabili unicamente i veicoli immatricolati in:

- Italia;
- Repubblica di San Marino;
- Stato della Città del Vaticano.

Veicolo Elettrico: Veicolo alimentato solo da un motore elettrico a batteria, senza l'utilizzo di combustibili fossili.

Veicolo Ibrido: Veicolo alimentato dall'interazione di due motori:

- uno elettrico;
- uno endotermico.

Il motore elettrico può essere ricaricato:

- alla rete domestica o;
- alle colonnine di ricarica pubbliche.

Veicolo Km Zero: Veicolo già immatricolato e intestato al concessionario con massimo 200 Km di percorrenza.

Vertenza amministrativa: contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico.



ESEMPI DI AUTORITÀ CUI PUÒ ESSERE DEMANDATA LA DECISIONE IN MATERIA DI CONTENZIOSO

- in sede giudiziale, all'Autorità Amministrativa competente quale il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)
- in sede di appello, al Consiglio di Stato.

Vertenza contrattuale: controversia inerente all'esistenza, la validità o l'esecuzione di:

- patti;
- accordi;
- contratti;

conclusi tra le Parti, anche verbalmente.

Tale controversia è relativa all'inadempimento delle obbligazioni dedotte dal Contratto.

Vita privata: attività extraprofessionale.

Voragine: profonda apertura del terreno determinata da Terremoto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dr. Pietro Cazzola

1. NORME COMUNI

In questa sezione sono indicate le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa e il Contraente e definiscono i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti.

L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Il contratto assicurativo è ritenuto dal Contraente non connesso ad eventuali finanziamenti/leasing. Detta connessione è ritenuta assente anche nel caso di eventuali campagne commerciali attivate dal Distributore, che potrebbe richiedere la sottoscrizione della polizza per accedere a specifiche condizioni commerciali di maggior favore.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 1.1 - Decorrenza della garanzia

Se il Contraente o l'Assicurato paga il Premio o la prima rata di Premio, l'Assicurazione ha effetto secondo quanto disciplinato dal Modulo di Adesione.

Per la garanzia "Tutela legale", si specifica che la stessa decorre:

- in ambito penale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza;
- in ambito civile contrattuale: al termine di un periodo di carenza pari a 90 giorni;
- in ambito civile extracontrattuale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza.

Art. 1.2 - Durata del Contratto

Il Contratto stipulato tra Impresa e Contraente ha durata poliennale, così come risultante dalla Scheda di polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 1.3 - Durata delle singole coperture assicurative (Applicazioni)

Per ciascun Assicurato, le coperture previste dal Contratto hanno la durata scelta dall'Aderente e indicata nel Modulo di Adesione.

La durata minima è di 12 mesi, mentre quella massima è di 96 mesi.

Le garanzie "Collisione" e "Kasko" possono durare al massimo 61 mesi e possono quindi prevedere un periodo inferiore rispetto alle altre garanzie.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 1.4 - Sospensione in corso di Contratto

Non è ammessa la sospensione:

- del Contratto di Assicurazione o;
- delle singole garanzie.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1.5 - Pagamento del Premio

Il Premio relativo alla posizione assicurativa dell'Aderente è pagato all'Impresa (Nobis Assicurazioni) dal Contraente (CA Auto Bank) della Polizza Collettiva per conto dell'Aderente mediante versamento unico e anticipato.

Il Premio, comprensivo delle eventuali imposte, è indicato nel Modulo di Adesione.

L'Aderente deve restituire al Contraente il Premio anticipato nelle seguenti modalità:

- in caso di contratto di finanziamento o leasing con CA Auto Bank, la restituzione del Premio può avvenire solo con periodicità mensile, attraverso le rate o i canoni del finanziamento/leasing del Veicolo o attraverso le rate del finanziamento della sola Polizza;
- in assenza di un contratto di finanziamento/leasing con CA Auto Bank, la restituzione del Premio può avvenire solo in un'unica soluzione, nella modalità concordata con il Concessionario al momento dell'adesione.

Resta fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile, rubricato "Mancato pagamento del premio", integralmente trascritto nel Glossario normativo che forma parte integrante del Set Informativo.

A seconda degli accordi assunti tra le Parti, il premio può essere versato tramite contanti (nei limiti previsti dalla normativa vigente), pagamento elettronico o bonifico bancario.

Sconto di poliennialità

In caso di coperture con durate poliennali, si applicano i seguenti sconti di premio:

12 mesi	13 mesi	18 mesi	24 mesi	25 mesi	30 mesi	36 mesi	37 mesi	42 mesi	48 mesi	49 mesi	54 mesi	60 mesi
0,00%	2,17%	3,01%	4,04%	4,21%	5,08%	6,12%	6,30%	7,18%	8,24%	8,42%	9,32%	10,41%

Da 61 a 96 mesi lo sconto è pari a 0%.

Art. 1.6 - Oneri fiscali

Sono a carico del Contraente o dell'Assicurato gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione.



CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente o dell'Assicurato

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo;
- la cessazione dell'Assicurazione.

Il Contraente o l'Assicurato comunica per iscritto tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) all'Impresa ogni Aggravamento o diminuzione del Rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa, possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo;
- la cessazione dell'Assicurazione.

Art. 1.7.1 - Rivalsa

L'Impresa esercita l'eventuale rivalsa verso i terzi responsabili o altri soggetti obbligati per lo stesso titolo dell'Indennizzo pagato.

L'Impresa non esercita l'azione di rivalsa verso i trasportati.

Art. 1.8 - Polizze vincolate (operante esclusivamente nel caso in cui sul Modulo di Adesione vengano riportati i dati richiesti)

❖ Veicoli locati in leasing

Il Veicolo assicurato è di proprietà del Contraente ed è immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico (di seguito, PRA) a suo nome. Se tale Veicolo è concesso in leasing all'Assicurato fino alla scadenza indicata sul Modulo di Adesione, l'Impresa si impegna nei confronti del Contraente, quale proprietario del Veicolo, a comunicare al Contraente ogni Sinistro che coinvolga il Veicolo indicato sul Modulo di Adesione entro **15 giorni dalla ricezione della denuncia**.

L'Impresa può dare regolare disdetta della polizza, da inoltrarsi al Contraente/Assicurato secondo le modalità previste in polizza e da comunicarsi contestualmente tramite lettera raccomandata.

In caso di danni al Veicolo assicurato, l'Indennizzo è corrisposto al Contraente nella sua qualità di Proprietario del Veicolo che sottoscrive la relativa quietanza liberatoria.

❖ Veicoli venduti ratealmente con ipoteca

Laddove venga espressamente indicato sul Modulo di Adesione, la Polizza rimane vincolata fino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza/Modulo di Adesione a favore dell'Ente finanziatore.

Indipendentemente dalle risultanze al PRA, l'Impresa si impegna per tutta la durata della Polizza a:

- comunicare all'Ente finanziatore ogni Sinistro che coinvolga il Veicolo indicato sul Modulo di Adesione entro **15 giorni dalla ricezione della denuncia**;
- non pagare l'Indennizzo relativo a danni al Veicolo senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore.

Il Contraente e/o l'Assicurato rinunciano alla facoltà di recedere dal Contratto fino alla scadenza del vincolo, salvo diversa autorizzazione scritta dell'Ente finanziatore.

Art. 1.9 - Polizza collettiva ad adesione

La presente copertura è prestata in forma collettiva ad adesione.

Come previsto dalla normativa vigente, il Contraente consegna agli Assicurati:

- la documentazione relativa all'Intermediario (M.U.P. – Modulo Unico Precontrattuale);
- l'Informativa precontrattuale.

L'informativa precontrattuale comprende:

- il DIP Danni;
- il DIP Aggiuntivo;
- il Glossario;
- le Condizioni di Assicurazione.

Questi documenti costituiscono il Set informativo, disciplinato dalla normativa vigente.

Inoltre, **il Contraente consegna i Moduli di Adesione agli Assicurati per consentire a quest'ultimi di aderire alle singole coperture.**

La documentazione è fornita in formato cartaceo o su altro supporto durevole.

Il Contraente comunica quotidianamente all'Impresa i dati relativi ai singoli Assicurati inclusi in copertura. La mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa.

Al termine di ogni mese, **il Contraente trasmette all'Impresa il riepilogo delle inclusioni effettuate nel mese di riferimento.** L'Impresa produce un'appendice per l'incasso dei Premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente, **entro il 5 del mese successivo. Il Contraente deve procedere al versamento dei premi entro 10 giorni dalla data di emissione dell'appendice.**

Art. 1.10 - Altre assicurazioni

L'Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni. Tale comunicazione riguarda le coperture che assicurano le stesse persone e/o gli stessi rischi previsti dal presente Contratto, anche se stipulate da soggetti diversi.

L'Assicurato deve inoltre comunicare all'Impresa la successiva stipulazione di ulteriori assicurazioni per i medesimi rischi.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve comunicare a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'omissione dolosa di tali comunicazioni comporta per l'Assicurato la perdita del diritto all'Indennizzo.

L'Assicurato può richiedere a ciascun Assicuratore l'Indennizzo dovuto in base al rispettivo Contratto, purché l'indennizzo complessivamente percepito non superi l'ammontare del danno.

Art. 1.11 - Comunicazione per l'operatività della polizza

Il Contraente provvede a comunicare all'Impresa, eventualmente tramite l'Intermediario e tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa, i seguenti dati relativi alle coperture attivate:

- Targa o Telaio del Veicolo;
- Marca e Modello del Veicolo;
- Valore assicurato;
- Dati dell'Assicurato;
- Garanzie o Pacchetto di Garanzie scelto dall'Assicurato;
- Inizio della copertura;
- Fine della copertura.

Art. 1.12 - Modifiche delle garanzie

Ogni modifica delle garanzie deve essere effettuata tramite atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.



COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?

Art. 1.13 - Disdetta

Il Contratto cessa alla sua naturale scadenza, senza possibilità di tacito rinnovo.

Art. 1.14 - Facoltà di recesso

❖ Diritto di recesso per i contratti pluriennali

In caso di polizza pluriennale con durata pari o inferiore a 5 anni, l'Assicurato è vincolato fino alla scadenza indicata nel Modulo di Adesione e non può recedere anticipatamente.

Se la polizza prevede una durata superiore ai 5 anni, l'Assicurato può recedere a ogni scadenza annuale dopo il 5° anno dalla decorrenza. Il recesso deve avvenire:

- con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza di riferimento;
- inviando all'Impresa una lettera raccomandata A/R (Viale Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB) o una PEC (nobisassicurazioni@pec.it).

A fronte del vincolo sopra indicato, conformemente a quanto disposto dal codice civile, l'Impresa applica uno sconto sul premio nei termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

In caso di esercizio del Diritto di recesso per i contratti pluriennali, l'Impresa rimborserà la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte:

- per il tramite del Contraente nel caso in cui l'Assicurato abbia sottoscritto un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (Leasing) con il Contraente e non abbia esercitato il diritto di estinzione anticipata dello stesso, oppure,
- direttamente all'Assicurato negli altri casi.

❖ Diritto di recesso bilaterale in caso di sinistro

a) **Dalla polizza collettiva:** dopo ogni Sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla definizione del Sinistro, il Contraente o l'Impresa possono recedere dal Contratto. Il recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata A/R (Viale Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB) o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) e ha effetto:

- nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della comunicazione;
- nel caso di recesso dell'Impresa: dopo 30 giorni dalla data in cui il Contraente riceve la comunicazione inviata dall'Impresa.

Se il recesso è esercitato dal Contraente o dall'Impresa, quest'ultima rimborsa entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte.

Se il recesso è esercitato dall'Impresa, il Contraente non può includere nuove Applicazioni.

b) **Dalla singola Applicazione:** dopo ogni Sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla definizione del Sinistro, l'Assicurato o l'Impresa possono recedere dalla singola Applicazione. Il recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata A/R (Viale Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB) o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) e ha effetto:

- nel caso di recesso dell'Assicurato: dalla data di invio della comunicazione all'Impresa (anche eventualmente tramite del Contraente);
- nel caso di recesso dell'Impresa: dopo 30 giorni dalla data in cui l'Assicurato (anche eventualmente tramite del Contraente) riceve la comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di esercizio del "*Diritto di recesso bilaterale per sinistro*" dalla singola Applicazione, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa, entro 60 giorni, rimborsa la parte di premio pagato e non goduto per l'annualità in corso e per le eventuali annualità successive, al netto delle imposte previste per legge.

In caso di recesso per sinistro e di pagamento dell'indennizzo da parte dell'Impresa, quest'ultima tratterà il premio relativo all'annualità colpita dal sinistro e provvederà a rimborsare la quota di premio pagata e non goduta relativa alle annualità successive, al netto delle imposte previste per legge. Detti rimborsi avverranno:

- per il tramite del Contraente nel caso in cui l'Assicurato abbia sottoscritto un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (Leasing) con il Contraente e non abbia esercitato il diritto di estinzione anticipata dello stesso, oppure,
- direttamente all'Assicurato negli altri casi.

Art. 1.15 - Diritto di ripensamento

Il presente Contratto riconosce all'Assicurato il diritto di ripensamento. **Tale diritto deve essere esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura**, pena la decadenza del diritto.

Il diritto di ripensamento si esercita inviando una lettera raccomandata A/R o una PEC a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza (MB)

nobisassicurazioni@pec.it

L'Impresa verifica la data di recesso e la comunica al Contraente "CA Auto Bank S.p.A.", una volta ricevuta la comunicazione di ripensamento.

In caso di esercizio del "*Diritto di ripensamento*", l'Impresa rimborserà il premio dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per Legge. Detto rimborso avverrà per il tramite del Contraente nel caso in cui l'Assicurato abbia sottoscritto un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (Leasing), oppure direttamente all'Assicurato negli altri casi.

Se nei primi 60 giorni dalla decorrenza del contratto avviene un sinistro per il quale l'Impresa provvede:

- alla liquidazione dell'indennizzo;
- o alla costituzione di una riserva tecnica;

l'Impresa medesima trattiene l'intero premio relativo all'annualità colpita dal sinistro.

Resta fermo il diritto dell'Assicurato al rimborso delle quote di premio eventualmente corrisposte e relative alle annualità successive, al netto delle imposte previste per legge.

Art. 1.16 - Trasferimento della proprietà del Veicolo

Il trasferimento della proprietà del Veicolo o la consegna in conto vendita del Veicolo comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, determina la risoluzione del contratto a decorrere **dalle ore 24 del giorno della vendita del Veicolo**.

In tal caso, l'Impresa rimborserà la parte di premio pagato e non goduto, secondo il metodo del "**Calcolo pro rata**" disciplinato nel Glossario, al netto delle imposte:

- per il tramite del Contraente nel caso in cui l'Assicurato abbia sottoscritto un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (Leasing) con il Contraente e non abbia esercitato il diritto di estinzione anticipata dello stesso, oppure,
- direttamente all'Assicurato negli altri casi.

Art. 1.17 - Risoluzione del Contratto per Furto/Rapina

In caso di risoluzione del Contratto per:

- Furto;
- Rapina

del Veicolo assicurato, il **Contratto è risolto a partire dalle ore 24:00 del giorno successivo alla denuncia** presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare il Furto o la Rapina all'Impresa, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'Impresa procede al rimborso del Premio pagato e non goduto secondo il metodo del "**Calcolo pro rata**" disciplinato nel Glossario.

Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte.

Se la polizza ha durata superiore all'anno, l'Impresa rimborsa l'importo pagato in anticipo per gli anni successivi a quello in corso al momento del Furto/Rapina del Veicolo assicurato. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte.

In caso di "*Risoluzione della garanzia assicurativa per Furto/Rapina*", l'Impresa rimborserà la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte:

- per il tramite del Contraente nel caso in cui l'Assicurato abbia sottoscritto un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (Leasing) con il Contraente e non abbia esercitato il diritto di estinzione anticipata dello stesso, oppure,
- direttamente all'Assicurato negli altri casi.

Resta inteso che in caso di Sinistro liquidabile a termini di polizza, l'Impresa tratterà il Premio relativo all'annualità colpita dal Sinistro.

Art. 1.18 - Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato

Se il Rischio cessa a causa di:

- distruzione;
- demolizione;

- rottamazione;
- esportazione definitiva

del Veicolo assicurato, il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare immediatamente all'Impresa, tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it).

Inoltre, il Contraente e/o l'Assicurato devono consegnare all'Impresa la seguente documentazione prevista in caso di:

a) **distruzione o esportazione definitiva del Veicolo:**

- l'attestazione del PRA che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

b) **demolizione o rottamazione:**

- copia del certificato come previsto dalla normativa vigente, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale della Casa Costruttrice. Tale certificato deve attestare la consegna del Veicolo per demolizione o rottamazione.

Il Contratto si risolve dal momento della consegna all'Impresa della documentazione sopra indicata.

L'Impresa restituisce la parte di Premio relativa al periodo non goduto. Il rimborso opera secondo il metodo del "Calcolo pro rata" disciplinato nel Glossario. Il calcolo parte dalla data dell'effettiva:

- distruzione;
- demolizione;
- rottamazione;
- esportazione definitiva

del Veicolo assicurato.

L'importo è al netto delle imposte.

Se la Polizza ha durata superiore all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo pagato anticipatamente per le annualità successive a quella in corso. Tale importo è al netto delle imposte.

In caso di "Risoluzione della garanzia assicurativa per cessazione del rischio avvenuta a seguito di demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato", l'Impresa rimborserà la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte:

- per il tramite del Contraente nel caso in cui l'Assicurato abbia sottoscritto un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (Leasing) con il Contraente e non abbia esercitato il diritto di estinzione anticipata dello stesso, oppure,
- direttamente all'Assicurato negli altri casi.

Resta inteso che in caso di Sinistro liquidabile a termini di polizza, l'Impresa tratterà il Premio relativo all'annualità colpita dal Sinistro.

Art. 1.19 - Estinzione anticipata della locazione finanziaria, subentro nella locazione finanziaria e rimborso anticipato del finanziamento

❖ Locazione finanziaria (Leasing):

In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria (Leasing), la **garanzia cessa alle ore 24.00 del giorno di estinzione del Leasing**. L'Impresa restituisce al Contraente la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, dedotte le imposte di legge.

In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la **copertura cessa alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro**.

L'Impresa restituisce al Contraente la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, dedotte le imposte di legge.

❖ Finanziamento:

In caso di rimborso anticipato del Finanziamento, la garanzia non cessa il suo effetto e rimane operante fino alla:

- **scadenza contrattualmente pattuita**, o sino al;
- **perfezionamento del diritto di recesso o ripensamento nei termini indicati all'art. 1.14 e 1.15** dal presente Contratto.



DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 1.20 - Validità territoriale

L'Assicurazione è valida per i seguenti territori:

- Italia;
- Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);
- Stato della Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Norvegia;
- Islanda;
- Svizzera;
- Principato di Monaco;
- Andorra;
- Bosnia ed Erzegovina;
- Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- Liechtenstein;
- Montenegro;
- Serbia.

L'Assicurazione vale anche negli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non risultano barrate sulla stessa.

Le prestazioni relative alla **garanzia "Assistenza Stradale"** operano solo in Italia.

Per la **garanzia “Corpi Veicoli Terrestri”**, la ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza:

- del proprietario del Veicolo assicurato;
- del Locatario, nel caso di locazione finanziaria.

Per la **garanzia “Tutela Legale”**, l'Assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili:

a) per vertenza di natura extracontrattuale e penale:

- Paesi dell'Unione Europea;
- Svizzera;
- Stato della Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;

b) per vertenza di natura contrattuale:

- Paesi dell'Unione Europea;
- Svizzera;
- Stato della Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;

c) per vertenze connesse alla circolazione veicoli:

- Paesi dell'Unione Europea;
- Stato della Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) ed i corrispondenti articoli del CdS.

Art. 1.20.1 - Ripartizione territoriale

Le zone territoriali sono le stesse per tutti i pacchetti e sono le seguenti:

Zona Territoriale	Provincia proprietario del veicolo
Zona 2	AV, BA, BN, BR, BT, CE, CS, CT, CZ, FG, KR, LE, NA, PO, RC, SA, TA, VV
Zona 1	AG, AL, AN, AO, AP, AQ, AR, AT, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA, CB, CH, CI, CL, CN, CO, CR, EN, FC, FE, FI, FM, FR, GE, GO, GR, IM, IS, LC, LI, LO, LT, LU, MB, MC, ME, MI, MN, MO, MS, MT, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PR, PT, PU, PV, PZ, RA, RE, RG, RI, RM, RN, RO, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TE, TN, TO, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT



ALTRE INFORMAZIONI

Art. 1.21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è disciplinato nel Contratto valgono le norme della legge italiana. Le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 1.22 - Foro competente

Per le controversie derivanti dal presente Contratto, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria nel luogo di:

- Residenza;
- domicilio;

del consumatore, come previsto dalla normativa vigente.

Negli altri casi, la parte attrice può scegliere l'Autorità Giudiziaria del luogo di Residenza o sede legale del convenuto.

Art. 1.23 - Validità

Il rapporto assicurativo è disciplinato da:

- Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo;
- Modulo di Adesione;
- Scheda di polizza.

Art. 1.24 - Forza probatoria – forma delle comunicazioni

La Scheda di polizza firmata dal Contraente è il documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.

Il Modulo di Adesione, sottoscritto dall'Assicurato/Aderente, è il documento che attesta l'inclusione dello stesso nella copertura assicurativa.

Le comunicazioni che il Contraente o l'Assicurato intende effettuare nel corso del Contratto devono essere inviate all'Impresa tramite lettera raccomandata A/R, PEC (nobisassicurazioni@pec.it) o altro mezzo concordato tra le Parti.

Art. 1.25 - Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono **dopo 2 anni da quando il fatto si è verificato o dopo 2 anni dall'ultima richiesta di Indennizzo scritta pervenuta all'Impresa in relazione al Sinistro.**

Art. 1.26 - Contratti stipulati mediante tecniche di comunicazione a distanza

Se il contratto prevede la stipula mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente/Assicurato ha diritto di:

- scegliere di ricevere il Set Informativo e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;
- richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza;
- utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto che gli è stato inviato;
- essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center (nel caso di contratto a distanza tramite Call Center).

Art. 1.27 - Misure restrittive

In nessun caso gli assicuratori o i riassicuratori sono obbligati a:

- fornire copertura assicurativa;
- pagare indennizzi o risarcimenti;
- garantire l'indennità;

se ciò comporta:

- violazione di divieti;
- sanzioni economiche;
- restrizioni;

imposte da risoluzioni dell'ONU o da leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 1.28 - Beneficiari

In caso di contratto di Finanziamento, il beneficiario delle prestazioni assicurative è l'Assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo (eredi legittimi o testamentari). **L'Assicurato non può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, se l'Impresa non ha prestato il proprio consenso a tale cessione.**

In caso di contratto di Leasing, il beneficiario delle prestazioni assicurative è il soggetto proprietario del Veicolo assicurato.

2. GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

Questa sezione è suddivisa in 11 capitoli principali (Incendio – Furto e Rapina – Urto Contro Animali Selvatici – Garanzie Accessorie – Eventi Naturali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici – Rottura Cristalli – Collisione – Kasko – Bonus Fidelity – Fattura Rimborsata) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto della garanzia “Corpi Veicoli Terrestri (CVT)”

Che cosa è assicurato?

L'Impresa copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo riportato sul Modulo di Adesione. Sono incluse le parti di ricambio e gli Optionals di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto. La copertura opera al verificarsi dei seguenti sinistri:

- Incendio;
- Furto e Rapina;
- Urto Contro Animali Selvatici;
- Garanzie Accessorie;
- Eventi Naturali;
- Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;
- Rottura Cristalli;
- Collisione;
- Kasko.

Nella garanzia Furto Rapina è compresa anche la sottrazione degli Optionals non di serie e degli Apparecchi Audiofonovisivi stabilmente fissati purché:

- la sottrazione si è verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio;
- la presenza sul Veicolo degli Optionals e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del Veicolo.

Art. 2.2 - Garanzia Incendio

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato per l'Incendio che causa un danno materiale e diretto al Veicolo (sia Danno totale che parziale), dovuto:

- azione del fulmine;
- scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del Veicolo stesso;
- natura elettrica;
- con sviluppo di fiamma, anche se causato da Atti Vandalici;

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da Incendio;
- dovuti a modifiche dell'impianto elettrico, in tutto o in parte;
- causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di servizio;
- riferibili a difetti di fabbricazione del Veicolo;
- determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- determinati da Furto (totale e parziale) del Veicolo. L'esclusione si applica se il Furto è agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del Veicolo all'interno dello stesso;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- verificatisi a seguito di appropriazione indebita;
- derivanti dall'atto doloso di terzi.

Ci sono limiti di copertura?

Per il **Danno Totale** e per il **Danno Parziale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione.

In ogni caso, il massimale della garanzia deve intendersi per Sinistro e per anno assicurativo.

Gli scoperti e le franchigie operano come segue:

Danno Totale				
Zona	Con riacquisto		Senza Riacquisto	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	10%	Euro 0	20%	Euro 0
2	15%	Euro 0	30%	Euro 0

Danno Parziale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	5%	Euro 250	10%	Euro 500
2	5%	Euro 750	10%	Euro 1.500

Art. 2.3 - Garanzia Furto e Rapina

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di:

- Furto del Veicolo o di sue parti, sia portato a termine che tentato, comprese le targhe;
- Rapina del Veicolo, sia portata a termine che tentata;
- Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.

Sono equiparati ai danni da Furto o Rapina quelli causati al Veicolo:

- nell'esecuzione di questi reati;
- a seguito della circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del Veicolo stesso;
- a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada che avvengono durante la circolazione del Veicolo successiva al Furto.

È compreso il danneggiamento causato al Veicolo allo scopo di rubare gli oggetti contenuti al suo interno.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- dovuti a modifiche dell'impianto elettrico, in tutto o in parte;
- causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di servizio;
- riferibili a difetti di fabbricazione del Veicolo;
- determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- determinati da Furto (totale e parziale) del Veicolo. L'esclusione si applica se il Furto è agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del Veicolo all'interno dello stesso;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- danni da Atti Vandalici che avvengono in conseguenza di Furto, anche solo tentato;
- danni che avvengono in conseguenza di una custodia negligente del Veicolo;
- dovuti a rigature, segnature, screpolature o danni simili ai cristalli del Veicolo.

Ci sono limiti di copertura?

Per il **Danno Totale** e per il **Danno Parziale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione.

In ogni caso, il massimale della garanzia deve intendersi per Sinistro e per anno assicurativo.

In caso di Furto totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa tutte le seconde chiavi del Veicolo e tutte le chiavi previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna di tutte le chiavi, l'Impresa può applicare un ulteriore Scoperto del 20% sull'importo liquidato.

Per la sottrazione degli Optionals non di serie e degli Apparecchi Audiofonovisivi, la garanzia opera fino ad un Indennizzo massimo di Euro 1.250.

Gli scoperti e le franchigie operano come segue:

Danno Totale				
Zona	Con riacquisto		Senza Riacquisto	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	10%	Euro 0	20%	Euro 0
2	15%	Euro 0	30%	Euro 0

Danno Parziale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	5%	Euro 250	10%	Euro 500
2	5%	Euro 750	10%	Euro 1.500

Art. 2.3.1 - Estensione danni da Furto ai Dispositivi di Ricarica di Veicoli Elettrici o Ibridi

Che cosa è assicurato?

La presente garanzia opera in caso di Danno totale a:

- cavi;
- WallBox;

esclusivamente funzionali alla ricarica delle batterie del Veicolo assicurato.

Ai fini della presente garanzia, per Danno totale si intende il grave danneggiamento dei componenti assicurati e sopra indicati che comporta la necessaria sostituzione degli stessi.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave di persone:

- che occupano a qualsiasi titolo i locali privati che contengono i Dispositivi di Ricarica o i locali che comunicano con questi;
- che occupano a qualsiasi titolo gli spazi esterni privati dove i Dispositivi di Ricarica sono collocati;
- incaricate della sorveglianza dei Dispositivi di Ricarica, degli spazi o dei locali che li contengono.

Ci sono limiti di copertura?

In caso di Sinistro, l'Impresa liquida all'Assicurato, un Indennizzo pari a:

- Euro 2.000 per la WallBox;
- Euro 600 per i cavi di ricarica.

L'estensione "Danni da Furto ai Dispositivi di Ricarica di Veicoli Elettrici o Ibridi" prevede uno Scoperto fisso del 10%.

Tale garanzia è limitata ad un Sinistro per anno assicurativo.

Art. 2.4 - Garanzia Danni da Urto Contro Animali Selvatici

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza i danni materiali subiti dal Veicolo assicurato, durante la percorrenza di strade pubbliche asfaltate che sono diretta conseguenza di urto avvenuto contro animali selvatici.

La garanzia opera se:

- è stato richiesto l'intervento della Pubblica Autorità competente, o in alternativa;
- è stata fornita all'Impresa idonea documentazione fotografica dell'evento occorso.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni causati da dolo di:

- Aderente;
- Legittimo Conducente.

In caso di urto contro Animali Selvatici, il conducente responsabile del Sinistro deve fermarsi e fare ciò che può per far soccorrere l'animale ferito.

La garanzia non opera se il conducente del Veicolo è stato sanzionato per non averlo fatto.

L'indennizzo non è previsto nei casi seguenti:

- rigature, segnature, screpolature o danni simili ai cristalli del Veicolo;
- danni che avvengono quando il Veicolo non può circolare perché non è in regola da più di sei mesi con le norme relative alla revisione;
- danni causati da traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano o da circolazione fuori dalla sede stradale;
- danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non si verificano assieme ad altri danni indennizzabili in base a questa garanzia;
- danni causati da cose o animali trasportati sul Veicolo, o da operazioni di carico e scarico;
- i cani e gatti randagi sono esclusi.

Ci sono limiti di copertura?

Per il **Danno Totale** e per il **Danno Parziale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione.

In ogni caso, il massimale della garanzia deve intendersi per Sinistro e per anno assicurativo.

Gli scoperti e le franchigie operano come segue:

Danno Totale				
Zona				
	scoperto		minimo	
TUTTE	20%		Euro 1.000	

Danno Parziale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
TUTTE	10%	Euro 500	20%	Euro 1.000

Art. 2.5 - Garanzie Accessorie

Art. 2.5.1 - Rifacimento del DU (documento unico di circolazione e proprietà del Veicolo)

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di rifacimento del DU sostenute dall'Assicurato a seguito di sottrazione o distruzione dovuta a:

- Incendio;
- Rapina;
- Furto.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 260 per evento e per anno assicurativo.

Art. 2.5.2 - Rimborso spese per rifacimento chiavi

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per:

- l'apertura delle portiere;
- lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto;
- la sostituzione delle serrature;
- il rifacimento delle chiavi del Veicolo;

in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 160 per sinistro e per anno assicurativo.

In caso di Furto totale o Danno totale da Incendio riconosciuti come indennizzabili secondo le condizioni di polizza, l'Impresa garantisce le seguenti prestazioni:

Art. 2.5.3 - Rimborso spese per nuova immatricolazione

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre:

- le spese relative alla quota pagata e non utilizzata della tassa di proprietà ("bollo");
- le spese documentate che l'Assicurato sostiene per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, acquistato presso la rete di Concessionari convenzionata con CA Auto Bank.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 520 per Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 2.5.4 - Servizio taxi

Che cosa è assicurato?

A seguito di soccorso stradale, l'Impresa rimborsa le spese di taxi documentate e sostenute dall'Aderente o dal Legittimo Conducente per il rientro al proprio domicilio.

Ci sono limiti di copertura?

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di Euro 80 per sinistro (IVA inclusa).

Art. 2.5.5 - Rimborso spese di rimozione, custodia, traino e parcheggio

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di:

- rimozione;
- custodia;
- traino;
- parcheggio presso i depositi individuati dalla Pubblica Autorità;

a seguito di ritrovamento del Veicolo/relitto conseguente a:

- Incendio;
- Furto;
- Rapina;

del Veicolo.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento e nel limite di Euro 160 per Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 2.5.6 - Indennizzo bagagli

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il rimborso dei costi di riacquisto da parte dell'Assicurato dei beni di:

- vestiario;
- prima necessità;

contenuti nei bagagli trasportati sul Veicolo danneggiato totalmente a seguito di Furto totale o Danno totale da Incendio.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non copre:

- oggetti di valore;
- denaro;
- biglietti non goduti.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 260 per Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 2.5.7 - Indennità compensativa per mancata erogazione della prestazione “Autovettura sostitutiva”

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede un'indennità giornaliera di Euro 25, se l'Aderente ha:

- meno di 21 anni;
- la patente di guida rilasciata da meno di un anno;

nel caso in cui gli autonoleggi presenti sul territorio nazionale possono non fornirgli l'Autovettura sostitutiva prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

A fronte dell'evidenza del motivo per cui l'Aderente non ha potuto usufruire della prestazione, l'Impresa riconosce una compensazione per il fatto di non aver potuto usufruire della prestazione stessa.

Che cosa non è assicurato?

L'Impresa non riconosce l'indennità compensativa se:

- l'autonoleggio non eroga la prestazione per motivi diversi da quelli della presente garanzia;
- per scelta o negligenza, l'Aderente non usufruisce della prestazione “Autovettura sostitutiva” o ne usufruisce solo in parte.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata per un massimo di 30 giorni consecutivi a partire dalla data in cui l'Aderente denuncia il Sinistro (Furto totale o Incendio totale).

I 30 giorni sono prorogabili di altri 60 giorni fino a un massimo di 90 giorni consecutivi complessivi, se l'Aderente riacquista un altro veicolo:

- nuovo o;
- Km zero;

presso la rete di Concessionari convenzionata con CA Bank entro 3 mesi dal giorno del Sinistro.

In ogni caso, l'Aderente non ha più diritto all'indennità giornaliera:

- dal giorno successivo a quello in cui il Veicolo rubato è stato ritrovato, in caso di ritrovamento dopo un Furto totale;
- dal giorno in cui l'Aderente riceve in consegna il nuovo Veicolo, in caso di riacquisto.

La prestazione dell'Autovettura sostitutiva e l'indennità giornaliera non possono cumularsi. In caso di riacquisto e relativa richiesta di proroga, l'Impresa riconosce il prolungamento dell'indennità compensativa solo quando riceve una copia della fattura di acquisto del nuovo Veicolo.

Tutte le spese devono essere documentate.

Tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità devono essere conservate. L'Impresa procede al rimborso solo se sono presenti i giustificativi di spesa in originale che attestano il pagamento e le eventuali denunce alle autorità.



ESEMPI DI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

- ricevute;
- fatture.

Art. 2.6 - Garanzia Eventi Naturali

La garanzia è compresa solo se l'Assicurato/Aderente acquista i pacchetti Comfort o Top.

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di:

- grandine;
- tempeste;
- uragani;
- mareggiate;
- trombe d'aria;
- bufere;
- terremoti;
- eruzioni vulcaniche;
- alluvioni;

Inoltre, sono comprese:

- frane e voragini.

Il Massimale dell'evento “Grandine” è differente rispetto a quello stabilito per tutti gli altri Eventi Naturali. Per maggiori dettagli si veda quanto sotto riportato nel paragrafo “Ci sono limiti di copertura?” del presente articolo.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende:

- i danni al motore che derivano dall'aspirazione di acqua;
- i danni all'impianto elettrico del Veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'Assicurazione;
- le rigature, segnature, screpolature o danni simili ai cristalli del Veicolo;
- i danni causati dall'impatto di oggetti o materiali sollevati, trasportati o proiettati dalla forza del vento;



ESEMPI DI OGGETTI O MATERIALI SOLLEVATI, TRASPORTATI O PROIETTATI DALLA FORZA DEL VENTO

- detriti;
- rami;
- tegole;
- arredi.

- i danni che avvengono in conseguenza di maremoti, slavine, valanghe, smottamenti, allagamenti, neve o ghiaccio caduti dai tetti.

Ci sono limiti di copertura?

Per il **Danno Totale** e per il **Danno Parziale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione.

Per il Pacchetto Comfort: la garanzia è prestata solo con la modalità di Indennizzo in Forma Specifica con riparazione presso i centri del circuito convenzionato con l'Impresa. Solo se la riparazione è antieconomica, l'Assicurato ha diritto al valore del Veicolo al momento dell'evento. La riparazione si intende antieconomica quando il costo per riparare il Veicolo è superiore al Valore Assicurato con applicazione del Degrado.

Per il Pacchetto Top: non è previsto l'obbligo di riparazione presso il circuito convenzionato con l'Impresa.

Inoltre, l'evento "**Grandine**" opera entro i massimali di seguito indicati:

- **Pacchetto Comfort:** il limite massimo di Indennizzo è pari al 10% della Somma Assicurata. Se la riparazione presso il centro del circuito convenzionato con l'Impresa avviene per intero con Riparazione a Freddo ("levaboli"), il sottolimito non si applica. In questo caso, la Somma Assicurata è uguale al Valore Assicurato riportato nel Modulo di Adesione.
- **Pacchetto Top:** il limite massimo di Indennizzo è pari al 15% della Somma Assicurata.

In ogni caso, è indennizzato al massimo un Sinistro per anno assicurativo.

Gli scoperti e le franchigie operano come segue:

PACCHETTO COMFORT (ad eccezione della GRANDINE CON RIPARAZIONE SOLO A FREDDO)		
Zona		
	scoperto	minimo
1	10%	Euro 400
2	20%	Euro 500

PACCHETTO COMFORT – GRANDINE (CON RIPARAZIONE SOLO A FREDDO PRESSO LA RETE CONVENZIONATA)		
Zona		
	scoperto	minimo
TUTTE	0%	Euro 100

PACCHETTO TOP		
Danno Totale		
Zona		
	scoperto	minimo
1	10%	Euro 800
2	20%	Euro 1.000

PACCHETTO TOP				
Danno Parziale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	10%	Euro 400	10%	Euro 800
2	20%	Euro 500	20%	Euro 1.000

Art. 2.7 - Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici

La garanzia è compresa solo se l'Assicurato/Aderente acquista i pacchetti Comfort o Top.

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di:

- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti di terrorismo;
- sabotaggio;
- vandalismo.

Inoltre, la garanzia opera se l'Assicurato non prende parte attivamente agli eventi di cui sopra.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende:

- i danni che derivano da una custodia negligente del Veicolo;
- le bruciature che non sono causate da Incendio con sviluppo di fiamma;
- i danni all'impianto elettrico del Veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'assicurazione;
- le rigature, segnature, screpolature e danni simili ai cristalli del Veicolo;
- i danni che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Inoltre, non sono compresi i danni determinati da colpa grave:

- derivanti dalla circolazione di altri veicoli che hanno urtato il Veicolo assicurato o quelli riconducibili alla garanzia Kasko.

Ci sono limiti di copertura?

Per il **Danno Totale** e per il **Danno Parziale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione.

In ogni caso, il massimale della garanzia deve intendersi per Sinistro e per anno assicurativo.

Gli scoperti e le franchigie operano come segue:

Danno Totale		
Zona		
	scoperto	minimo
1	10%	Euro 800
2	20%	Euro 1.000

Danno Parziale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	10%	Euro 400	10%	Euro 800
2	20%	Euro 500	20%	Euro 1.000

Art. 2.7.1 - Estensione “Danni da Atto Vandalico ai Dispositivi di Ricarica” di Veicoli Elettrici o Ibridi

Che cosa è assicurato?

La presente garanzia opera in caso di Danno totale a:

- cavi;
- WallBox;

esclusivamente funzionali alla ricarica delle batterie del Veicolo assicurato.

Ai fini della presente garanzia, per Danno totale si intende il grave danneggiamento dei componenti assicurati e sopra indicati che comporta la necessaria sostituzione degli stessi.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave di persone:

- che occupano a qualsiasi titolo i locali privati che contengono i Dispositivi di Ricarica o i locali che comunicano con questi;
- che occupano a qualsiasi titolo gli spazi esterni privati dove i Dispositivi di Ricarica sono collocati;
- incaricate della sorveglianza dei Dispositivi di Ricarica, degli spazi o dei locali che li contengono.

Ci sono limiti di copertura?

In caso di Sinistro, l'Impresa liquida all'Assicurato, un Indennizzo pari a:

- Euro 2.000 per la WallBox;
- Euro 600 per i cavi di ricarica.

L'estensione “Danni da Atto Vandalico ai Dispositivi di Ricarica” di veicoli Elettrici o Ibridi prevede uno Scoperto fisso del 10%.

Tale garanzia è limitata ad un Sinistro per anno assicurativo.

Art. 2.8 - Garanzia Rottura Cristalli

La garanzia è compresa solo se l'Assicurato/Aderente acquista i pacchetti Comfort o Top.

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo di:

- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- cristalli laterali dell'auto;
- materiale trasparente del tettuccio apribile;

del Veicolo identificato in Polizza, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i seguenti danni:

- rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
- causati dagli eventi previsti dalle garanzie "Incendio", "Furto e Rapina", "Eventi Naturali" e "Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici";
- all'impianto elettrico del Veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre, sono esclusi i danni:

- agli specchietti retrovisori;
- provocati ad altre parti del Veicolo assicurato dalla rottura dei Cristalli.

Ci sono limiti di copertura?

- **Pacchetto Comfort:** l'Impresa indennizza l'Assicurato delle spese sostenute fino alla concorrenza di Euro 800 per Sinistro e per anno assicurativo. **La garanzia è prestata solo con la modalità di Indennizzo in Forma Specifica** con riparazione presso i centri del circuito convenzionato con l'Impresa.

Se l'Assicurato non rispetta tale modalità, l'Indennizzo non è previsto.

- **Pacchetto Top:** l'Impresa indennizza l'Assicurato delle spese sostenute fino alla concorrenza di Euro 1.500 per Sinistro e per anno assicurativo. Non è previsto l'obbligo di riparazione presso il circuito convenzionato con l'Impresa.

In ogni caso, il Massimale è unico anche in caso di rottura di più cristalli.

Gli scoperti e le franchigie operano come segue:

PACCHETTO COMFORT		
Tipo di intervento	Franchigia	
Sostituzione	Euro 100	
Riparazione	Euro 0	

PACCHETTO TOP		
Tipo di intervento	Franchigia Rete Convenzionata	Franchigia fuori Rete Convenzionata
Sostituzione	Euro 100	Euro 200
Riparazione	Euro 0	Euro 0

Art. 2.9 - Garanzia Collisione

(Garanzia opzionale che non può essere acquistata assieme alla garanzia "Kasko", che include già le coperture previste dalla garanzia "Collisione")

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato nei limiti e alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nel Modulo di Adesione a seguito di Collisione con altro Veicolo identificato, munito di targa o altro dato di immatricolazione. L'Indennizzo avviene se la Collisione si è verificata durante la circolazione.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende:

- i danni che derivano da una custodia negligente del Veicolo;
- le bruciature che non derivano da Incendio con sviluppo di fiamma;
- i danni all'impianto elettrico del Veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'assicurazione;
- le rigature, segnature, screpolature o danni simili ai cristalli del Veicolo;
- i danni che avvengono quando il Veicolo non può circolare perché non è in regola da più di sei mesi con le norme relative alla revisione;
- i danni che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- i danni causati da traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano o da circolazione fuori dalla sede stradale;
- i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non si verificano assieme ad altri danni indennizzabili in base a questa garanzia;
- i danni causati da cose o animali trasportati sul Veicolo, o da operazioni di carico e scarico;
- i danni da circolazione che avvengono dopo il Furto del Veicolo.

A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di:

- uscita di strada;
- ribaltamento;
- urto contro un ostacolo;
- Collisione con un Veicolo non identificato.

Ci sono limiti di copertura?

Per il **Danno Totale** e per il **Danno Parziale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione.

In ogni caso, il massimale della garanzia deve intendersi per Sinistro e per anno assicurativo.

Gli scoperti e le franchigie operano come segue:

Danno Totale		
Zona		
	scoperto	minimo
TUTTE	10%	Euro 1.200

Danno Parziale		
Riparazione	scoperto	minimo
In Rete Convenzionata	10%	Euro 600
Fuori Rete Convenzionata	10%	Euro 1.200

Art. 2.10 - Garanzia Kasko

(Garanzia opzionale riservata ai Veicoli nuovi, Km zero o Usato Certificato, che non può essere acquistata assieme alla garanzia "Collisione")

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di:

- Collisione con altro Veicolo, immatricolato e identificato (anche se non assicurato), verificatasi durante la circolazione;
- urto;
- uscita di strada;
- ribaltamento.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- esclusi nella garanzia Collisione;
- alle ruote, cerchioni, camere d'aria, se si verificano non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- meccanici da Usura e/o cattiva manutenzione del mezzo;
- a seguito di urto contro animali selvatici.

Ci sono limiti di copertura?

Per il **Danno Totale** e per il **Danno Parziale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione.

In ogni caso, il massimale della garanzia deve intendersi per Sinistro e per anno assicurativo.

Gli scoperti e le franchigie operano come segue:

Danno Totale		
Tipo uso	scoperto	minimo
Tutti tranne noleggio	15%	Euro 1.500
Noleggio	15%	Euro 3.000

Danno Parziale – In Rete Convenzionata		
Tipo uso	scoperto	minimo
Tutti tranne noleggio	15%	Euro 750
Noleggio	15%	Euro 1.500

Danno Parziale – Fuori Rete Convenzionata		
Tipo uso	scoperto	minimo
Tutti tranne noleggio	15%	Euro 1.500
Noleggio	15%	Euro 3.000

Art. 2.11 - Garanzia Bonus Fidelity

(La garanzia è compresa solo se l'Aderente acquista il Pacchetto Top)

Che cosa è assicurato?

L'Impresa garantisce un indennizzo forfettario all'Assicurato per la perdita pecuniaria subita a seguito di un Danno Totale indennizzabile al proprio Veicolo assicurato, se:

- l'Aderente riacquista un altro Veicolo dello stesso tipo presso un Concessionario convenzionato con CA Auto Bank.

Il riacquisto deve avvenire:

- tramite un finanziamento/Leasing erogato da CA Auto Bank;
- il Veicolo che sostituisce quello assicurato deve essere un veicolo nuovo o Km zero;
- l'Aderente deve sottoscrivere la nuova proposta di acquisto **entro 7 mesi dal giorno del Sinistro**.

L'Indennizzo è garantito solo quando l'Impresa riceve la fattura d'acquisto del nuovo veicolo.

Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa liquida all'Assicurato un **indennizzo forfettario di Euro 750 per Sinistro**, per ciascuna copertura assicurativa e per l'intera durata della polizza, a titolo di risarcimento della perdita pecuniaria patita e indennizzabile secondo i termini previsti.

Art. 2.12 - Garanzia Fattura Rimborsata

(La garanzia è compresa solo se l'Aderente acquista il Pacchetto Top)

Che cosa è assicurato?

La garanzia opera in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo di proprietà dell'Assicurato (risultante al PRA), indennizzabile secondo la garanzia "Furto e Rapina".

L'Indennizzo concorre alla spesa per le riparazioni o per l'acquisto dei ricambi **nei 12 mesi precedenti l'evento**, se effettuati **presso la Rete Convenzionata con CA Auto Bank**, nel limite del massimale sottoindicato.

La presente copertura opera unicamente in relazione a quei costi che l'Assicurato è in grado di documentare attraverso idonea documentazione fiscale.

Che cosa non è assicurato?

L'Impresa non Indennizza le spese:

- causate da interventi di ordinaria manutenzione;
- causate da montaggio dei pezzi di ricambio sul Veicolo;
- già rimborsate dall'Impresa a seguito di un Sinistro Indennizzabile.

Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un **limite di Euro 750 per Sinistro**.

Art. 2.13 - Opzione Zero Scoperti e Franchigie

Tramite pagamento di un Premio aggiuntivo, l'Assicurato può utilizzare l'Opzione "Zero Scoperti e Franchigie" per tutti i Pacchetti previsti: "Entry", "Comfort" e "Top".

Tale opzione:

- azzerata Scoperti e Minimi/Franchigie in Rete Convenzionata;
- dimezzata Scoperti e Minimi/Franchigie fuori Rete Convenzionata;

e si applica alle seguenti garanzie, se acquistate:

- Incendio;
- Furto e Rapina;
- Urto contro Animali Selvatici;
- Eventi Naturali;
- Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;
- Rottura Cristalli;
- Collisione;
- Kasko.

Ci sono limiti di copertura?

L'Aderente ottiene l'azzeramento:

- a) in caso di Danno Parziale, solo se sceglie di far riparare il Veicolo presso la Rete Convenzionata;
- b) in caso di Danno Totale, solo se riacquista un altro Veicolo presso un Concessionario convenzionato con CA Auto Bank, alle seguenti condizioni:
 - il riacquisto deve avvenire tramite un finanziamento/Leasing erogato da CA Auto Bank;
 - il Veicolo che sostituisce quello assicurato deve essere un veicolo nuovo o Km zero;
 - l'Aderente deve sottoscrivere la nuova proposta di acquisto **entro 7 mesi dal giorno del Sinistro**.

Se l'opzione è acquistata con il Pacchetto Comfort, con riferimento alle **garanzie "Eventi Naturali" e "Rottura cristalli"**:

- in caso di riparazione fuori Rete o mancata riparazione, l'opzione non opera poiché con il Pacchetto Comfort il danno non è indennizzabile fuori Rete.

Resta salvo il caso di riparazione antieconomica previsto dalla **garanzia "Eventi Naturali"** di cui all'Art. 2.6 e dalla **garanzia "Rottura Cristalli"** di cui all'Art. 2.8, in cui l'Assicurato ha diritto al valore del Veicolo al momento dell'evento. In tale ipotesi, l'opzione si applica con:

- il dimezzamento degli scoperti e dei minimi, oppure;
- l'azzeramento degli stessi, se si proceda al riacquisto come indicato sopra.

Non ci sono distinzioni in base alle zone territoriali.

PACCHETTO ENTRY		
Danno Totale		
Riacquisto		
	scoperto	minimo
Senza Riacquisto in Rete	dimezzato	dimezzato
Con Riacquisto in Rete	azzerato	azzerato

Danno Parziale		
Riparazione		
	scoperto	minimo
Fuori Rete	dimezzato	dimezzato
In Rete	azzerato	azzerato
PACCHETTO COMFORT		
valido per tutte le garanzie previste, tranne “Eventi Naturali” o “Rottura Cristalli”		
Danno Totale		
Riacquisto		
	scoperto	minimo
Senza Riacquisto in Rete	dimezzato	dimezzato
Con Riacquisto in Rete	azzerato	azzerato
Danno Parziale		
Riparazione		
	scoperto	minimo
Fuori Rete	dimezzato	dimezzato
In Rete	azzerato	azzerato
PACCHETTO COMFORT		
valido per le garanzie “Eventi Naturali” o “Rottura Cristalli”		
Riparazione		
	scoperto	minimo
Senza Riparazione in Rete	Danno non indennizzabile	Danno non indennizzabile
Con Riparazione in Rete	azzerato	azzerato
valido per la garanzia “Eventi Naturali” in caso di riparazione antieconomica		
Riacquisto		
	scoperto	minimo
Senza Riacquisto in Rete	dimezzato	dimezzato
Con Riacquisto in Rete	azzerato	azzerato
PACCHETTO TOP		
Danno Totale		
Riacquisto		
	scoperto	minimo
Senza Riacquisto in Rete	dimezzato	dimezzato
Con Riacquisto in Rete	azzerato	azzerato
Danno Parziale		
Riparazione		
	scoperto	minimo
Fuori Rete	dimezzato	dimezzato
In Rete	azzerato	azzerato



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.14 - Esclusioni relative alla garanzia “Corpi Veicoli Terrestri”

Sono esclusi dalla copertura i danni:

- a) relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al Veicolo;
- b) relativi ad Optionals ed Apparecchi Audiofonovisivi la cui presenza non è documentabile;
- c) alle antenne avvitate e ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- d) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali;
- e) avvenuti quando il Veicolo circola in piste o circuiti privati;
- f) conseguenti a:
 - atti di guerra, guerra civile (dichiarata o di fatto), occupazione militare;
 - scioperi e sommosse (fa eccezione il caso di attivazione della garanzia atti vandalici ed Eventi sociopolitici di cui all'articolo “Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici”);
 - manifestazioni, invasioni, insurrezioni;
- g) conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- h) determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- i) preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- j) derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- k) derivanti da esercizio della guida se questa non avviene nel rispetto del Codice della Strada;
- l) quando il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge in vigore.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.15 - Limiti specifici per la garanzia “Corpi Veicoli Terrestri”

Le somme garantite ed i massimali indicati rappresentano il massimo esborso dell'Impresa per Sinistro e per anno assicurativo, salvo quanto espressamente ed eventualmente indicato all'interno di ciascuna garanzia.

Art. 2.16 - Scoperti e Franchigie

L'entità degli scoperti e delle franchigie è correlata a:

- a) modalità di liquidazione/riparazione (utilizzo o non utilizzo della Rete Convenzionata) scelta dall'Assicurato;
- b) provincia di Residenza dell'Assicurato;
- c) caso di Danno Totale, se l'Assicurato riacquista con finanziamento o prende in Leasing un altro veicolo dello stesso tipo:
 - nuovo o;
 - Km zero;

presso la Rete Convenzionata, entro 7 mesi dal Sinistro;

- d) Pacchetto scelto (Comfort o Top);

- e) tecnica usata per la riparazione in caso di danni da grandine, se acquistato il Pacchetto Comfort.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 2.17 - Valore Assicurato

Per la determinazione del Valore Assicurato, se:

- a) il Veicolo è assicurato in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, si considera il valore di acquisto del Veicolo indicato nella fattura. Tale valore comprende degli Optionals e gli Apparecchi Audiofonovisivi presenti sul Veicolo;
- b) il Veicolo è assicurato non in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, si considera il Valore Commerciale delle “Automobili usate” riportato da:
 - “Quattroruote”;
 - “Eurotax” (la quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu, se il modello non è presente su “Quattroruote”).Tale valore viene successivamente adeguato, in base allo stato di conservazione e all'usura del Veicolo. Inoltre, nel Valore Assicurato è compresa solo la quota di IVA che l'Aderente non può detrarre.

3. GARANZIA TUTELA LEGALE

Questa sezione disciplina la garanzia “Tutela legale”, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto della garanzia “Tutela legale”

Che cosa è assicurato?

L'Impresa assume a proprio carico l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che l'Assicurato deve sostenere. Ciò avviene a seguito di un Sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

L'Assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, quali:

- l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio. È compreso il procedimento di mediazione o di negoziazione assistita, come previsti dalla normativa vigente;
- le spese peritali per un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e il Consulente Tecnico di Parte (CTP), nella misura delle somme liquidate dal Giudice;
- le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- un legale di controparte, in caso di soccombenza dell'Assicurato con condanna alle spese;
- gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l'Arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di Assicurazione, atte a riconoscere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso;
- transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- formulazione di ricorsi ed istanze presentate alle Autorità competenti;
- l'intervento di un avvocato domiciliatario per giudizi civili di valore superiore a Euro 5.000. Si applica nel caso in cui il legale prescelto dall'Assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l'Autorità giudiziaria competente. **In tal caso l'Assicurato deve farsi rappresentare da altro professionista.** L'Impresa corrisponde a quest'ultimo i diritti di domiciliazione.

Art. 3.2 - Rischi assicurati

Con riferimento all'articolo precedente, la garanzia riguarda solo i sinistri concernenti il Veicolo o i soggetti di seguito indicati:

- il proprietario o il locatario del Veicolo;
- la persona indicata sul Modulo di Adesione;
- il Conducente autorizzato;
- i trasportati;

per gli eventi connessi al Veicolo identificato sul Modulo di Adesione.

La garanzia opera nei seguenti casi:

- a) Arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazione (**esclusa l'Impresa**) relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni. Inoltre, sono comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale. Ciò vale anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito all'applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Come previsto dal CAP, le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
- inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell'offerta;
 - mancata comunicazione o diniego dell'offerta;
 - mancato accordo tra le Parti;
- b) danni subiti da:
- Veicolo;
 - proprietario;
 - Conducente autorizzato;
 - trasportati
- per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del Veicolo;
- c) danni causati dal proprietario o dal Conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del Veicolo;
- d) difesa penale:
- del proprietario;
 - del Conducente autorizzato;
 - dei trasportati;
- per Reato colposo o per contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del Veicolo;
- e) istanza di dissequestro del Veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di Incidente della circolazione;
- f) istanza di modifica del provvedimento di Sospensione della patente in conseguenza di Incidente della circolazione.

Art. 3.2.1 - Estensione di garanzia per i Veicoli Elettrici o Ibridi

Se il Veicolo è Elettrico o Ibrido, l'Impresa fornisce anche:

- a) l'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla tutela dell'Aderente in sede civile, in relazione al risarcimento dei danni che:
- la colonnina;
 - il cavo di ricarica;
- di proprietà dell'Aderente subiscono a seguito di responsabilità extracontrattuale di Terzi;

b) l'assistenza giudiziale se l'Aderente è:

- indagato o;
- imputato;

in un procedimento penale a causa di un danno a Terzi provocato dai Dispositivi di Ricarica (solo per reati colposi).

In entrambi i casi, la garanzia opera per eventi che si verificano durante il periodo di validità della Polizza.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.3 - Esclusioni relative alla garanzia “Tutela legale”

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali;
- le spese, le competenze e gli onorari relativi a controversie per il recupero del credito, sia quando l'Assicurato è creditore, sia quando è debitore;
- le spese, competenze ed onorari per controversie
 - in materia amministrativa, fiscale, tributaria;
 - derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
 - relative a successioni e/o donazioni;
 - derivanti da compravendita, permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
 - derivanti da contratti di locazione;
- le spese per controversie nei confronti dell'Impresa;
- le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso Contratto);
- le tasse di registro.

Inoltre, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) se il Veicolo indicato sul Modulo di Adesione non è coperto da Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA);
- c) trasporto di persone, quando questo non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto;
- d) se il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni vigenti;
- e) violazione delle seguenti norme del CdS:
 - art. 186 – Guida sotto l'influenza dell'alcool;
 - art. 186-bis – Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose;
 - art. 187 – Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti;
 - art. 189 – Comportamento in caso di Incidente;Fa eccezione il caso di sentenza di assoluzione con formula piena;
- f) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove. Fa eccezione il caso in cui si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- g) controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del Veicolo indicato sul Modulo di Adesione;
- h) se la compagnia di RCA agisce nei modi e nei termini previsti dal CAP;
- i) se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'Assicurato;
- j) controversie tra più soggetti assicurati con la presente Polizza, tra l'Aderente/il conducente e i suoi Trasportati, parenti o affini fino al terzo grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- k) costituzione di parte civile;
- l) dissequestro del Veicolo;
- m) difetti di fabbricazione del Veicolo;
- n) se la controversia nasce per ottenere un Indennizzo minore o uguale a Euro 300;
- o) controversie legate a rapporti contrattuali;



ESEMPI DI CONTROVERSIE LEGATE A RAPPORTI CONTRATTUALI

- danni causati dal benzinaio;
- danni subiti a bordo di un traghetto.

- p) difetti di fabbricazione dei Dispositivi di Ricarica (per i Veicoli Elettrici o Ibridi);
- q) querela nei confronti della controparte;
- r) controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non identificabile o per cui non vi è attribuzione di colpa, fra cui quelli provocati da:
 - terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
 - alluvioni, inondazioni, Allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
 - atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
 - trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

Inoltre, per i giudizi civili di valore superiore a Euro 5.000, l'intervento di un avvocato domiciliatario esclude:

- gli oneri per la trattazione extragiudiziale;
- le spese di trasferta del legale di fiducia dell'Assicurato.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.4 - Limiti relativi alla garanzia “Tutela legale”

L'Impresa opera per la garanzia “Tutela legale” entro i seguenti limiti:

- Euro 15.000 per Sinistro e per anno assicurativo;
- Euro 10.000 per Sinistro e per anno assicurativo per la tutela legale relativa ai Dispositivi di Ricarica;
- fino a Euro 500 per evento per le spese sostenute in ambito stragiudiziale.

Inoltre, in caso di azioni legali e di arbitrati rituali e/o irrituali nei confronti di compagnie di assicurazioni (esclusa l'Impresa):

- le spese;
- le competenze;
- gli onorari;

dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, sono coperti per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 3.5 - Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità civile

Se l'Assicurato risponde di danni causati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile, l'assistenza legale è prestata dalla Compagnia che fornisce la copertura di Responsabilità Civile. L'assistenza copre le spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dal Codice Civile.

L'Impresa non è tenuta ad alcun intervento. L'Impresa interviene solo ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla Compagnia di Assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile.

Se manca la copertura per responsabilità civile con altra compagnia, la Polizza opera a primo rischio nei limiti del massimale stabilito.

La presente garanzia non è operante se il mancato intervento della Compagnia di Assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato.

Gli inadempimenti riguardano:

- denuncia del Sinistro;
- pagamento e/o regolazione Premio;
- azioni di rivalsa esercitate da detta Compagnia nei confronti dell'Assicurato.

Art. 3.6 - Responsabilità precontrattuali

Come previsto dal Codice Civile, le Parti devono comportarsi secondo buona fede durante le trattative e nella formazione del Contratto.

4. GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

Questa sezione disciplina la garanzia “Assistenza Stradale”, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni. Tale garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sul Modulo di Adesione ed è stato corrisposto il relativo Premio. Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito.



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto della garanzia “Assistenza Stradale”

Che cosa è assicurato?

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le seguenti prestazioni di Assistenza Stradale:

- Autovettura sostitutiva;
- Dépannage (solo per i Veicoli Elettrici);
- Soccorso stradale (solo per i Veicoli Elettrici).

Art. 4.2 - Modalità per l'erogazione dell'Assistenza Stradale

L'Assicurato deve telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde:

- **800.894147.**

La Struttura Organizzativa:

- ricevuta la richiesta di Assistenza, interviene erogando il servizio richiesto secondo le condizioni di Polizza;
- è a disposizione **24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno (festivi compresi)** per accogliere le richieste dell'Assicurato.

L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia. **L'Assicurato deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso, su richiesta dell'Impresa.**

Art. 4.3 - Obblighi dell'Assicurato e dell'Impresa

L'Assicurato per ottenere assistenza deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale deve comunicare:

- le sue generalità (incluse informazioni sul Veicolo e Polizza assicurativa);
- l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili);
- il tipo di intervento richiesto.

Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, l'Impresa non fornisce indennizzi o prestazioni alternative a titolo compensativo.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni:

- organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o;
- non richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa.

Il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dal presente Contratto. Ciò avviene quando la Struttura Organizzativa (previamente contattata) autorizza l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di Assistenza. In tal caso, devono pervenire alla Struttura Organizzativa gli originali dei giustificativi delle spese sostenute dall'Assicurato.

Art. 4.4 - Garanzie prestate

Art. 4.4.1 - Autovettura sostitutiva

Che cosa è assicurato?

In caso di:

- Incendio totale;
- Furto/Rapina totale.

la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura sostitutiva con cilindrata pari a 1.200 cc o superiore (Cat. B).

L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate con l'Impresa secondo la disponibilità e le condizioni contrattuali previste. La consegna avviene presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che **l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente** e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito.

In caso di Furto/Rapina, se il Veicolo oggetto di Sinistro:

- viene ritrovato;
- è in grado di marciare;

l'Assicurato si impegna a restituire il Veicolo sostitutivo ricevuto presso il medesimo luogo in cui è avvenuta la consegna.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dalla garanzia:

- le spese per il carburante e il servizio di ripristino carburante dell'Autovettura sostitutiva;
- i pedaggi autostradali (autostrade, traghetti, ecc.);
- eventuali risarcimenti chiesti dall'autonoleggio per danni o Furto subiti dall'Autovettura sostitutiva;

- ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del noleggio oltre i limiti previsti;
- le cauzioni richieste dall'autonoleggio, che devono essere versate dall'Aderente;
- i servizi aggiuntivi facoltativi;
- eventuali contravvenzioni.

Ci sono limiti di copertura?

La Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato la vettura sostitutiva fino all'avvenuto riacquisto o ritrovamento del Veicolo oggetto di sinistro, per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi.

Se l'Aderente decide di riacquistare un altro Veicolo:

- nuovo o;
- Km zero;

presso la rete di Concessionari convenzionati con il Contraente entro 3 mesi dal giorno del Sinistro, può chiedere la proroga dell'Autovettura sostitutiva per ulteriori 60 giorni rispetto ai 30 iniziali.

Il periodo decorre dalla richiesta, se è stata presentata la denuncia di furto alle Autorità competenti.

La prestazione per il noleggio dell'Autovettura sostitutiva è prevista solo in Italia.

Art. 4.4.2 - Dépannage e ricarica sul posto

Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo Elettrico rimane immobilizzato per:

- esaurimento batteria;

la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso stradale che fornisce al Veicolo Elettrico la ricarica minima necessaria per raggiungere la prima colonnina di ricarica pubblica disponibile.

Ci sono limiti di copertura?

La prestazione opera solo in Italia e solo per i Veicoli Elettrici.

Inoltre, sono a carico dell'Aderente:

- il costo di eventuali pezzi di ricambio (compresa la nuova batteria) che possono essere utilizzati durante l'intervento d'emergenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- le operazioni di ordinaria manutenzione.

Art. 4.4.3 - Soccorso stradale (traino)

Che cosa è assicurato?

Se la riparazione sul luogo intrapresa a seguito dell'attivazione della prestazione denominata "Dépannage e ricarica sul posto":

- non risolve il problema;
- non consente di ricaricare la batteria sul posto;

la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un carroattrezzi per il traino del Veicolo entro un raggio di 25 km, fino a:

- colonnina di ricarica più vicina, oppure;
- WallBox presso la Residenza dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

La prestazione opera solo in Italia e solo per i Veicoli Elettrici.

Inoltre, sono a carico dell'Aderente:

- le spese per il traino se il Veicolo si trova fuori dalla rete stradale pubblica o da aree equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese di traino e custodia della roulotte o del rimorchio.

Gli eventuali costi per km eccedenti sono a carico dell'Assicurato che paga sul posto al soccorritore intervenuto.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.5 - Esclusioni relative alla garanzia "Assistenza Stradale"

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, saccheggi;
- eventi sociopolitici gravi;
- terremoti o altri fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- fenomeni connessi a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali;
- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- abuso di alcolici o psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- Veicolo che circola fuori dai tracciati stradali e carrabili;
- Veicolo che non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.

L'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata, anche tramite persona da lui indicata.

L'Assicurato rimborsa la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo. Se il rimborso supera tale termine, l'Assicurato restituisce anche gli interessi calcolati al tasso legale corrente.

A parziale deroga di quanto previsto dal Codice Civile, l'Assicurato che riceve prestazioni analoghe da altra Impresa deve dare avviso del Sinistro.

L'avviso va inviato a ogni Impresa assicuratrice e specificamente all'Impresa del presente contratto entro 3 giorni, a pena di decadenza.

Se l'Assicurato attiva un'altra Impresa, le prestazioni del presente contratto operano solo a titolo di rimborso.

Il rimborso copre solo eventuali maggiori costi addebitati all'Assicurato dall'Impresa che ha erogato la Prestazione.

Per tutto ciò non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza Stradale" si applicano le disposizioni di legge.

Resta inoltre stabilito che:

a) l'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti a:

- un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito;
- causa di forza maggiore;
- inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

Resta esclusa ogni responsabilità dell'Impresa derivante dall'operato degli eventuali:

- Professionisti;
- Tecnici;
- Sanitari;

incaricati e/o scelti autonomamente dall'Assicurato;

b) eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto alle somme contrattualmente dovute dall'Impresa devono essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto;

c) gli spostamenti organizzati dall'Impresa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell'Assicurato;

d) chi riceve un anticipo di denaro deve:

- sottoscrivere la ricevuta che gli consegnano gli incaricati dell'Impresa;
- attenersi alle disposizioni impartite dalla Struttura Organizzativa.

Per qualsiasi richiesta di informazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa. Il Contraente non assume alcuna responsabilità in relazione alle prestazioni assicurative.

La Struttura Organizzativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi dell'Autorità locali che vietano l'intervento.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.6 - Limiti relativi alla garanzia "Assistenza Stradale"

Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza, quando non diversamente indicato.

5. GARANZIA INFORTUNI AL CONDUCENTE

Questa sezione disciplina la garanzia “Infortuni al Conducente”, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni. La garanzia è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito dalla legge ed è compresa solo se l'Assicurato/Aderente acquista i pacchetti Comfort o Top.



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Oggetto della garanzia “Infortuni al Conducente”

Che cosa è assicurato?

L'Impresa eroga in favore del Legittimo Conducente/Assicurato le seguenti prestazioni attinenti alla garanzia “Infortuni al Conducente”:

- Invalidità Permanente e morte;
- Rimborso spese di viaggio;
- Rimborso spese di cura;
- Diaria da ricovero;
- Diaria da Ingegnatura.

Art. 5.1.1 - Invalidità Permanente e morte

Che cosa è assicurato?

L'Impresa assicura il Legittimo Conducente per gli infortuni subiti a seguito di un Incidente stradale avvenuto:

- con colpa, mentre è alla guida del Veicolo identificato nel Modulo di Adesione;
- senza colpa (se il Legittimo Conducente non causa l'Incidente stradale ma non ottiene alcun risarcimento, dopo aver agito nelle sedi competenti);
- in concorso di colpa (se il Legittimo Conducente ottiene dalla controparte il risarcimento di parte del danno). L'Impresa indennizza solo per la quota di responsabilità del Conducente assicurato.

La garanzia opera dal momento in cui il Legittimo Conducente sale a bordo del Veicolo sino al momento in cui ne discende.

Se l'Infortunio del legittimo Conducente comporta invalidità permanente o morte, l'Impresa riconosce una somma calcolata sul capitale assicurato indicato nel presente Contratto.

Ci sono limiti di copertura?

Il capitale assicurato è pari a Euro 50.000. In particolare, l'Impresa garantisce:

- l'invalidità del legittimo Conducente, per la quale l'Impresa paga un'Indennità se il grado di invalidità è superiore al 3% e l'Infortunio non rientra tra quelli esclusi;
- la morte da Infortunio del legittimo Conducente.

L'invalidità permanente o la morte del Legittimo Conducente devono verificarsi entro un anno dal giorno in cui avviene l'Infortunio.

I massimali per Invalidità Permanente da Infortunio e per morte non si possono cumulare. In caso di morte, il Massimale viene ridotto dell'importo già riconosciuto dall'Impresa per l'invalidità permanente.

Art. 5.1.2 - Rimborso spese di viaggio

Che cosa è assicurato?

In caso di Infortunio indennizzabile secondo la presente Polizza, l'Impresa indennizza le spese di viaggio (andata e ritorno) che il Legittimo Conducente sostiene per raggiungere:

- centro ospedaliero o;
- Istituto di Cura di alta specializzazione.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi:

- i centri ospedalieri o gli Istituti di Cura che si trovano a meno di 50 km dalla Residenza del Legittimo Conducente;
- le eventuali spese di pernottamento e i pasti.

Se i tempi che passano tra:

- il giorno della partenza e
- il giorno di esecuzione delle prestazioni indicato nella documentazione medica

sono superiori a 3 giorni, l'Impresa non considera pertinenti le spese di viaggio e non procede al rimborso.

Ci sono limiti di copertura?

La Prestazione viene erogata fino ad un massimo di Euro 500 (IVA inclusa).

Inoltre, l'Impresa riconosce una diaria chilometrica pari a 1 euro/Km fino alla concorrenza del Massimale previsto. Il riconoscimento di tale diaria avviene se l'Assicurato si reca presso il centro prescelto con mezzi propri.

Il calcolo della distanza da parte dell'Impresa avviene prendendo in considerazione il percorso stradale più breve.

Art. 5.1.3 - Rimborso spese di cura

Che cosa è assicurato?

In caso di infortunio indennizzabile, l'Impresa rimborsa al Legittimo Conducente le seguenti spese di cura non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria;
- rette di degenza in Istituti di Cura;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- onorari dei medici;
- accertamenti diagnostici;
- cure fisioterapiche e rieducative;
- applicazione di apparecchi tutori;
- cure di carattere estetico conseguenti l'Infortunio.

Ci sono limiti di copertura?

La Prestazione viene erogata fino ad un massimo di Euro 5.000 per Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 5.1.4 - Diaria da ricovero

Che cosa è assicurato?

In caso di Ricovero presso un Istituto di cura conseguente a Infortunio indennizzabile, l'Impresa corrisponde al Legittimo Conducente la Diaria da ricovero prevista dalla Polizza.

Il pagamento dell'Indennizzo avviene a cure ultimate, previa presentazione in originale della dichiarazione rilasciata dall'Istituto di cura.

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che al momento dell'adesione alla copertura assicurativa risultano affette da:

- a) alcolismo;
- b) tossicodipendenza;
- c) A.I.D.S.;
- d) seguenti infermità mentali:
 - sindromi organiche cerebrali;
 - forme maniaco-depressive;
 - disturbi schizofrenici;
 - stati o disturbi paranoidi;

indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute.

L'Assicurazione cessa dal momento in cui si manifesta una delle sopra citate alterazioni patologiche.

L'Impresa rimborsa all'Assicurato la parte di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta.

Ci sono limiti di copertura?

L'Indennità corrisposta per ogni giorno di degenza dell'Assicurato è pari a Euro 50, fino ad un massimo di 30 giorni per ogni singola Applicazione.

Art. 5.1.5 - Diaria da Ingessatura

Che cosa è assicurato?

Se l'Infortunio del Legittimo Conducente richiede l'ingessatura, l'Impresa paga l'indennità giornaliera dal giorno in cui il medico applica l'ingessatura fino al giorno in cui la rimuove. Se l'Infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è calcolata a partire dal giorno in cui l'Assicurato è dimesso dall'ospedale.

Ci sono limiti di copertura?

L'Indennità giornaliera corrisposta è pari a Euro 50, fino ad un massimo di 30 giorni per ogni singola Applicazione. Se l'Assicurato/Aderente attiva anche la diaria da ricovero, i 30 giorni sono un limite complessivo e le due diarie non sono cumulabili.

Il medico deve rilasciare una certificazione che dimostri l'applicazione dell'ingessatura e la sua rimozione. L'Assicurato/ Aderente deve inviare tale certificazione all'Impresa.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.2 - Esclusioni relative alla garanzia “Infortuni al Conducente”

L'impresa non riconosce alcun indennizzo per gli infortuni subiti dal Legittimo Conducente:

- derivanti dalla guida del Veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione. Fa eccezione il caso di guida con patente scaduta a condizione che il legittimo conducente ha i requisiti per il rinnovo, al momento del Sinistro;
- in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
- derivanti da guerra, insurrezioni;
- derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- in caso di dolo del guidatore;
- che avvengono quando il Veicolo circola in piste o circuiti privati;
- che avvengono quando il Veicolo non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- che avvengono in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- causati o aggravati dal fatto che il conducente non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal Codice della Strada (ad esempio casco o cinture di sicurezza);
- che avvengono in caso di suicidio o tentato suicidio;
- che avvengono in fase di salita e discesa dal Veicolo.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

L'Assicurazione è prestata nei limiti e alle condizioni previsti per ciascuna delle garanzie sopra indicate.

6. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 6.1 - Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, ad eccezione delle garanzie “Assistenza Stradale” e “Tutela Legale”, per le quali sono previsti indirizzi diversi, come sotto specificato, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Impresa (eventualmente per il tramite dell'Intermediario) al seguente indirizzo:

Direzione Servizio Sinistri
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza (MB)
E-mail caabcvt@nobis.it
Numero di telefono 039.9890.637

entro 5 giorni dall'evento o immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando:

- la data;
- il luogo;
- l'ora;
- le modalità del fatto e l'entità dello stesso;
- il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

La denuncia di Infortunio deve contenere l'indicazione di:

- luogo;
- giorno;
- ora;
- causa;

dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato con invio all'Impresa di ulteriori certificati medici.

Resta in ogni caso stabilito che l'Assicurato deve sottoporsi a tutti gli accertamenti e controlli medici disposti dall'Impresa. L'Assicurato deve fornire ogni informazione richiesta e consegnare copia completa della cartella clinica. A tal fine, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione. Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'Indennità come previsto dal Codice Civile.

Inoltre, per garantire una più rapida gestione dei sinistri è necessario indicare correttamente il danno subito e allegare alla Denuncia tutta la documentazione richiesta dalle singole prestazioni assicurative.

GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI

Nei casi di:

- Furto;
- Rapina;
- Eventi Sociopolitici;

deve essere effettuata denuncia immediata all'Autorità e inoltrata all'Impresa copia della stessa, vistata dall'Autorità.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di Apparecchi Audiofonovisivi deve essere comprovata da apposita documentazione.

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

L'Assicurato dovunque si trova e in qualsiasi momento, per la garanzia Assistenza deve telefonare alla Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa è in funzione 24 ore su 24, tramite:

- 800 894147, numero verde;
- App “Nobis CON TE” (seguendo le istruzioni presenti nel menù, in base alla tipologia di Assistenza necessaria in quel momento).

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- numero di targa del Veicolo;
- marca e modello del Veicolo;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito per essere contattato durante l'assistenza.

L'intervento deve sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa, che interviene direttamente o deve autorizzarne esplicitamente l'effettuazione.

Restano fermi i casi di forza maggiore che impediscono all'Assicurato di contattare la Struttura Organizzativa, se debitamente documentati con verbali o certificazioni del pronto soccorso.



ESEMPI DI CASI DI FORZA MAGGIORE CHE IMPEDISCONO ALL'ASSICURATO DI CONTATTARE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- intervento di forze dell'ordine;
- servizi pubblici di emergenza.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato ogni documentazione integrale, necessaria alla conclusione dell'assistenza. **In ogni caso è necessario inviare gli originali, non le fotocopie di:**

- giustificativi;
 - fatture;
 - ricevute;
- delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute per prestazioni di assistenza non dovute, secondo quanto previsto dalla polizza o dalla legge.

GARANZIA TUTELA LEGALE

L'Assicurato deve contattare l'Impresa tramite:

- il numero di telefono 039.9890.637;
- e-mail: caabtutela@nobis.it.

L'Assicurato o chi per esso deve in ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome;
- numero di polizza;
- motivo della chiamata;
- indirizzo;
- recapito telefonico.

Per la sola garanzia Tutela Legale, l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa la documentazione idonea entro 30 giorni dalla data del Sinistro o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, come previsto dal Codice Civile.

L'Assicurato deve fornire alla Società, insieme alla denuncia:

- tutti gli atti e i documenti necessari;
- una descrizione completa del fatto che ha originato il Sinistro;
- tutti gli altri elementi necessari.

Se l'Assicurato ha incaricato un proprio legale di fiducia, deve allegare anche il preventivo di spesa redatto dal legale.

In ogni caso, l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa con la massima urgenza gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al Sinistro al seguente indirizzo:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

Ufficio Tutela Legale

20864 Agrate Brianza (MB)

RECLAMI

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Reclami

Centro Direzionale Colleoni

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza – MB – email: reclami.nobis@axa.it PEC: reclamiivass.nobis@legalmail.it

In caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA (RM)

Fax 06.42133206

PEC: ivass@pec.ivass.it

Art. 6.1.1 - Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può registrarsi per accedere ai propri rapporti assicurativi online:

- selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it, la voce "Area riservata";
- scaricando l'App Nobis CON TE disponibile negli store.

L'accesso all'area riservata consente di consultare la propria posizione assicurativa rispetto a:

- le coperture assicurative in corso;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso, è possibile contattare il Call Center dell'Impresa al numero 039.9890714. Tale Call Center è attivo 24 ore su 24.

Art. 6.1.2 - Nota importante

Se il Veicolo che ha subito il danno è gravato da vincolo o privilegio, occorre inviare copia della Denuncia:

- al creditore ipotecario;
- all'Impresa di Leasing proprietaria del Veicolo.

In caso di Danno totale, è consigliabile richiedere l'atto di demolizione e il certificato di perdita di possesso al fine di evitare il pagamento di ulteriori tasse di proprietà sul Veicolo distrutto. Inoltre, **devono essere forniti all'Impresa gli originali:**

- delle fatture relative alle riparazioni effettuate fuori dalla Rete Convenzionata;
- ogni altra spesa sostenuta a seguito del Sinistro.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per valutare correttamente il Sinistro Denunciato.

È obbligatorio comunicare all'Impresa qualsiasi modifica del Rischio intervenuta dopo la stipula del Contratto.

In ogni caso di Sinistro, l'Assicurato deve fornire all'Impresa gli estremi del conto corrente indicando:

- numero di conto corrente;
- codice IBAN;

su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'Indennizzo.

GARANZIA: CORPI VEICOLI TERRESTRI

Art. 6.2 - Recupero del Veicolo

L'Assicurato è tenuto a informare l'Impresa non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o di parte di esso.

Se il Veicolo viene ritrovato prima della liquidazione dell'Indennizzo, l'eventuale danno è considerato parziale e viene liquidato secondo i criteri previsti per i danni parziali.

L'Assicurato si impegna a rilasciare un atto di procura a vendere. Tale adempimento è richiesto al fine di agevolare il trasferimento della proprietà del Veicolo recuperato nel caso di ritrovamento dopo l'Indennizzo, prima che l'Impresa proceda alla liquidazione del danno.

L'Assicurato può conservare il Veicolo recuperato. In tal caso deve restituire all'Impresa l'importo precedentemente liquidato, al netto del danno effettivamente riconosciuto e valutato dall'Impresa.

Art. 6.3 - Riparazione del Veicolo

Salvo le riparazioni urgenti e assolutamente necessarie, **l'Assicurato non deve far eseguire alcuna riparazione prima che l'Impresa visioni il Veicolo e dia il consenso all'intervento.**

L'Impresa informa l'Assicurato e può disporre la sostituzione delle parti:

- rubate;
- distrutte, o;
- danneggiate;

in alternativa alla liquidazione dell'Indennizzo.

L'Assicurato può fare eseguire le riparazioni del Veicolo danneggiato:

- in una struttura del circuito convenzionato con CA Auto Bank S.p.A. o con l'Impresa;
- in una struttura di propria fiducia al di fuori del circuito convenzionato.

In caso di acquisto del pacchetto Comfort, le garanzie "Eventi Naturali" e "Rottura Cristalli" sono prestate solo con la modalità di Indennizzo in Forma Specifica che prevede l'obbligo di riparazione presso il circuito convenzionato con l'Impresa.

In caso di Indennizzo in Forma Specifica, l'Impresa:

- utilizza Aziende Specializzate;
- rispetta scoperti e franchigie;
- garantisce un risultato equivalente allo stato antecedente al sinistro.

Se la riparazione del Veicolo è antieconomica, il bene residuo dal Sinistro viene considerato come "Relitto".

Se l'Assicurato risulta Proprietario del Veicolo, lo stesso si impegna a trasferire la proprietà del Veicolo a:

- l'Impresa, oppure;
- altri soggetti dall'Impresa indicati mediante sottoscrizione di idonea procura.

Art. 6.4 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato direttamente dall'Impresa con l'Assicurato. In caso di mancato accordo, la determinazione del danno può essere demandata per iscritto (di comune accordo tra le Parti) a due periti nominati:

- uno nominato dall'Impresa;
- uno dall'Assicurato.

In caso di disaccordo tra i periti, questi nominano un terzo perito e le decisioni sono assunte a maggioranza. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è effettuata anche su istanza di una sola Parte. Tale nomina è fatta dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la residenza dell'Assicurato.

Le valutazioni peritali sono vincolanti per le Parti, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione salvo i casi di:

- dolo;
- errore;
- violenza;
- violazione delle pattuizioni contrattuali.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni azione o eccezione relativa all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla, a condizione che tale rifiuto sia attestato nel verbale finale dagli altri periti. Ciascuna Parte paga le spese del perito da essa nominato, mentre le spese del terzo perito sono divise in parti uguali. I periti sono dispensati

dall'osservanza di formalità legali.

Il valore dell'Indennizzo è determinato sulla base del Valore Assicurato del Veicolo risultante dal Modulo di Adesione.

Restano fermi i limiti e le condizioni previsti nel paragrafo "Ci sono Limiti di Copertura?" della Sezione "Corpi Veicoli Terrestri".

Art. 6.5 - Criteri di determinazione del danno

Art. 6.5.1 - Danno parziale

Calcolo dell'Indennizzo

L'ammontare del Danno Parziale subito dal Veicolo assicurato è uguale al costo delle riparazioni o delle sostituzioni utili a ripristinare il Veicolo allo stato antecedente al Sinistro.

L'ammontare del danno viene calcolato con la formula del "Valore a nuovo", secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'apposita voce del Glossario.

In tale caso, non viene applicato il deprezzamento dei pezzi di ricambio ad eccezione di:

- volante;
- marmitta;
- filtro antiparticolato;
- sedili;
- ammortizzatori;
- pneumatici;
- batterie;
- filtri;
- dischi;
- freni;
- accessori non di serie.

Per questi ultimi, la percentuale di Degrado è riportata nelle tabelle seguenti e aumenta progressivamente sulla base di:

- età del Veicolo calcolata dalla prima immatricolazione, per i Veicoli nuovi;
- tempo trascorso dalla data di Decorrenza della Polizza, per i Veicoli usati.

VEICOLI NUOVI	
TABELLA DELLE PERCENTUALI DI DEGRADO APPLICATE AI PEZZI DI RICAMBIO IN BASE ALL'ETÀ DEL VEICOLO	
Età del Veicolo (dalla prima immatricolazione)	Percentuale di Degrado applicata
Fino a 6 mesi	10%
Da 7 a 12 mesi	22%
Da 13 a 18 mesi	25%
Da 19 a 24 mesi	29%
Da 25 a 36 mesi	35%
Da 37 a 48 mesi	41%
Da 49 a 60 mesi	47%
Da 61 a 72 mesi	52%
Da 73 a 84 mesi	58%
Da 85 a 96 mesi	62%
Da 97 a 108 mesi	67%
Da 109 a 120 mesi	71%

VEICOLI USATI	
TABELLA DELLE PERCENTUALI DI DEGRADO APPLICATE AI PEZZI DI RICAMBIO IN BASE AL PERIODO DI POLIZZA IN CUI AVVIENE IL SINISTRO	
Periodo di Polizza (dalla data di decorrenza)	Percentuale di Degrado applicata
Fino a 6 mesi	5%
Da 7 a 12 mesi	10%
Da 13 a 18 mesi	14%
Da 19 a 24 mesi	18%
Da 25 a 36 mesi	27%
Da 37 a 48 mesi	35%

VEICOLI USATI	
TABELLA DELLE PERCENTUALI DI DEGRADO APPLICATE AI PEZZI DI RICAMBIO IN BASE AL PERIODO DI POLIZZA IN CUI AVVIENE IL SINISTRO	
Da 49 a 60 mesi	42%
Da 61 a 72 mesi	49%
Da 73 a 84 mesi	55%
Da 85 a 96 mesi	60%
Da 97 a 108 mesi	65%
Da 109 a 120 mesi	69%

L'ammontare del danno, a seconda dei casi, non può mai superare:

- il Valore Assicurato con applicazione del Degrado;
- il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro;
- la Somma Assicurata/Massimale/limite massimo di Indennizzo.

L'Impresa applica eventuali franchigie e scoperti.

Restano fermi i limiti e le condizioni previsti nel paragrafo "Ci sono Limiti di Copertura?" della Sezione "Corpi Veicoli Terrestri".

Art. 6.5.2 - Danno totale

Calcolo dell'Indennizzo

Se il danno deriva da un evento coperto dalle garanzie:

- "Incendio";
- "Furto e Rapina";
- "Collisione", o;
- "Kasko";

L'Impresa riconosce all'Assicurato come indennizzo liquidabile l'ammontare del danno con la formula del **Valore a Nuovo** (senza applicare il Degrado).

In particolare, se l'Aderente:

- a) non riacquista un altro Veicolo presso la Rete Convenzionata con CA Auto Bank, l'Impresa non applica il Degrado per i **primi 6 mesi dalla prima immatricolazione del Veicolo**;
- b) **entro 7 mesi dal Sinistro riacquista un altro Veicolo** presso la Rete Convenzionata con CA Auto Bank (in sostituzione di quello assicurato), l'Impresa non applica il Degrado:
 - per i **primi 18 mesi dalla prima immatricolazione del Veicolo**, se l'Aderente risiede in una delle province che appartengono alla Zona 1;
 - per i **primi 12 mesi dalla prima immatricolazione del Veicolo**, se l'Aderente risiede in una delle province che appartengono alla Zona 2.

Trascorso il periodo sopra indicato, l'importo indennizzabile viene calcolato sulla base del Valore Assicurato dal quale viene detratta una percentuale che corrisponde al Degrado d'uso del Veicolo.

Se il danno deriva da un evento coperto dalle **garanzie "Eventi Naturali"** o **"Atti Vandalici ed eventi sociopolitici"**, l'Impresa calcola l'ammontare del danno sempre con l'applicazione del Degrado.

La percentuale di Degrado è riportata nelle tabelle seguenti e aumenta progressivamente sulla base di:

- età del Veicolo calcolata dalla prima immatricolazione, per i Veicoli nuovi;
- tempo trascorso dalla data di Decorrenza della Polizza, per i Veicoli usati.

VEICOLI NUOVI	
TABELLA DELLE PERCENTUALI DI DEGRADO APPLICATE IN BASE ALL'ETÀ DEL VEICOLO	
Età del Veicolo (dalla prima immatricolazione)	Percentuale di Degrado applicata
Fino a 6 mesi	10%
Da 7 a 12 mesi	22%
Da 13 a 18 mesi	25%
Da 19 a 24 mesi	29%
Da 25 a 36 mesi	35%
Da 37 a 48 mesi	41%
Da 49 a 60 mesi	47%
Da 61 a 72 mesi	52%
Da 73 a 84 mesi	58%
Da 85 a 96 mesi	62%
Da 97 a 108 mesi	67%
Da 109 a 120 mesi	71%

VEICOLI USATI

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI DEGRADO APPLICATE IN BASE AL PERIODO DI POLIZZA IN CUI AVVIENE IL SINISTRO

Periodo di Polizza (dalla data di decorrenza)	Percentuale di Degrado applicata
Fino a 6 mesi	5%
Da 7 a 12 mesi	10%
Da 13 a 18 mesi	14%
Da 19 a 24 mesi	18%
Da 25 a 36 mesi	27%
Da 37 a 48 mesi	35%
Da 49 a 60 mesi	42%
Da 61 a 72 mesi	49%
Da 73 a 84 mesi	55%
Da 85 a 96 mesi	60%
Da 97 a 108 mesi	65%
Da 109 a 120 mesi	69%

L'ammontare del danno non può mai superare, a seconda dei casi:

- il Valore Assicurato con applicazione del Degrado;
- il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro;
- la Somma Assicurata/Massimale/limite massimo di Indennizzo.

L'Impresa applica eventuali franchigie e scoperti.

Restano fermi i limiti e le condizioni previsti nel paragrafo "Ci sono Limiti di Copertura?" della Sezione "Corpi Veicoli Terrestri".

Art. 6.6 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa paga l'Indennizzo se non è stata formulata opposizione da parte di eventuali creditori:

- privilegiati;
- pignorati;
- ipotecari.

Nella determinazione dell'ammontare del danno, l'Impresa tiene conto:

- dell'incidenza dell'IVA, se questa rimane a carico dell'Assicurato;
- che l'importo dell'incidenza dell'IVA sia stato compreso nel Valore assicurato del Veicolo e dei suoi Optionals.

In tutti i casi di Danno totale, l'Assicurato è inoltre tenuto a far pervenire all'Impresa:

a) copia della fattura di acquisto;

b) documentazione rilasciata dal PRA idonea a:

- identificare il Veicolo assicurato;
- determinare con certezza la data di prima immatricolazione;
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

L'Assicurato deve inoltre rilasciare, anche in caso di Furto totale:

- una procura a vendere a favore dell'Impresa;
- una delega alla rottamazione, se richiesta dall'Impresa;
- una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul Veicolo, come previsto dalla normativa vigente.

In caso di Incendio, l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa anche:

- una copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- una dichiarazione equivalente.

Inoltre, deve essere fornita la documentazione comprovante l'avvenuta installazione e il valore degli Optionals per i quali viene richiesto l'indennizzo.

L'Impresa:

- verifica l'operatività della garanzia, decorso il termine di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta;
- paga l'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, purché non sia stata proposta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

La cessione da parte dell'Assicurato di eventuali crediti vantati nei confronti dell'Impresa in Applicazione del presente Contratto non è valida né efficace nei confronti del cessionario. Tale cessione è ammessa solo in presenza di preventiva ed espressa autorizzazione dell'Impresa.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Assicurato si impegna a:

- informare qualsiasi avente causa del contenuto della presente clausola;
- manlevare l'Impresa da ogni contestazione avanzata dal cessionario del credito.

❖ **In caso di Sinistro relativo alla garanzia “Kasko” o “Collisione”**

L'Assicurato inoltra la denuncia all'Impresa, a cui deve successivamente inviare in originale il modulo di **Constatazione Amichevole d'Incidente**. Tale modulo deve essere compilato in tutte le sue parti.

❖ **In caso di Sinistro relativo alle garanzie “Kasko” oppure “Collisione”**

L'Assicurato presenta denuncia all'Impresa e descrive in modo dettagliato il Sinistro.

L'Assicurato indica:

- gli eventuali interventi delle Autorità;
- le generalità di eventuali testimoni, dei feriti e delle persone coinvolte nell'Incidente.

Se entrambe le persone coinvolte nell'Incidente firmano il modello C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – modello Blu) con riconoscimento della responsabilità del terzo, l'Assicurato trasmette il modello all'Impresa.

A tal fine, l'Assicurato trasmette il Certificato dello Stato Giuridico Attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato e il Certificato di Proprietà.

❖ **In caso di Sinistro relativo alla garanzia “Fattura Rimborsata”**

Alla denuncia del Sinistro deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- copia del Libretto di circolazione del Veicolo rubato oggetto della fattura di cui chiede rimborso, se ne è in possesso;
- copia della denuncia del Furto o della Rapina del Veicolo alle competenti Autorità;
- copia della fattura oggetto di rimborso;
- dichiarazione di detraibilità o indetraibilità dell'IVA.

Per ogni fattura allegata alla denuncia di Sinistro, devono essere indicati:

- dati identificativi del cliente o Assicurato;
- data di emissione;
- numero;
- importo (IVA compresa) della fattura;
- descrizione dei servizi resi e/o dei beni ceduti.

Inoltre, la garanzia è valida se la fattura oggetto di rimborso:

- è stata emessa nei 12 mesi precedenti il Sinistro da un centro autorizzato CA Auto Bank al Veicolo riparato o ai pezzi di ricambio acquistati;
- non è già stata rimborsata a seguito del medesimo Sinistro;
- risulta regolarmente annotata dal Riparatore/Venditore nel Registro delle fatture emesse, come previsto dalla normativa vigente.

GARANZIA: INFORTUNI AL CONDUCENTE

Art. 6.7 - Determinazione dell'Indennizzo

Sulla base:

- della documentazione ricevuta;
- degli accertamenti effettuati.

L'Impresa formula un'offerta di Indennizzo.

In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati (uno per parte) con apposito atto unico.

Art. 6.8 - Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità

Ricevuta la documentazione e valutato il danno, l'Impresa calcola la percentuale di invalidità in base alle percentuali indicate nella cosiddetta tabella “INAIL”

A tal riguardo, sono pagate solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Non si considerano aggravamenti o effetti indiretti dovuti a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Se l'Assicurato non è fisicamente sano al momento dell'Infortunio, vengono pagate solo le conseguenze che si sarebbero verificate su una persona sana e integra.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali della tabella si riducono in funzione dell'invalidità preesistente.

In caso di:

- perdita anatomica;
- riduzione funzionale di più organi o arti;

l'Indennità si calcola sommando le singole percentuali. Il massimo è il 100% della somma assicurata per Invalidità Permanente Totale.

Per le falangi terminali delle dita si considera invalidità permanente solo l'asportazione totale, è escluso il pollice.

Per il pollice, l'Indennità è pari alla metà della percentuale prevista per la perdita totale. Per le altre falangi, l'Indennità è pari a un terzo della percentuale totale.

Nei casi di invalidità permanente non presenti nella tabella, l'Indennità si calcola secondo le percentuali e i criteri indicati. A tal riguardo si considera la diminuzione complessiva della capacità lavorativa e la professione del guidatore non influisce sul calcolo.

Art. 6.9 - Tabella per la liquidazione dell'Indennità di invalidità permanente

L'Indennità per Invalidità permanente parziale viene calcolata sulla Somma assicurata per Invalidità permanente totale. Il calcolo avviene in proporzione al grado di invalidità. Restano fermi i criteri di Franchigia operanti.

DESCRIZIONE	PERCENTUALE	
	des	sin
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		
Un arto superiore	70%	60%
Una mano o un avambraccio	60%	50%
Un pollice	18%	16%
Un indice	14%	12%
Un medio	8%	6%
Un anulare	8%	6%
Un mignolo	12%	10%
Una falange ungueale del pollice	9%	8%
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Amputazione di un arto inferiore:		
Al disopra della metà della coscia	70%	
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio	60%	
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba	50%	
Amputazione di un piede	40%	
Amputazione di ambedue i piedi	100%	
Amputazione di un alluce	5%	
Amputazione di un altro dito del piede	1%	
Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di un orecchio	10%	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:		
Una vertebra cervicale	12%	
Una vertebra dorsale	5%	
12° dorsale	10%	
Una vertebra lombare	10%	
Esiti di frattura di un meta mero sacrale	3%	
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme	5%	
Perdita anatomica di un rene	15%	
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi valgono per il lato Sinistro in caso di mancinitismo. Viceversa, valgono per il lato destro.

Art. 6.10 - Morte da Infortunio

L'Indennità è pari alla somma assicurata. La stessa è dovuta anche se la morte avviene a causa dell'Infortunio entro 2 anni dall'evento, anche dopo la scadenza della Polizza. L'Indennità per morte da Infortunio non si cumula con quella per Invalidità permanente.

Se dopo il pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente l'Assicurato muore entro 2 anni dall'Infortunio, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'Indennità per morte e quella per Invalidità permanente. Ciò avviene se l'Indennità per morte risulta superiore a quella già pagata per Invalidità permanente.

Art. 6.11 - Pagamento dell'Indennità

Determinata l'invalidità conseguente all'Infortunio e l'Indennizzo dovuto, l'Impresa:

- comunica agli interessati;
- paga la somma indennitaria espressa in Euro, dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione.

Art. 6.12 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, come previsto dal Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro.

Art. 6.13 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità

La quantificazione dell'Indennità spettante all'Assicurato per il grado di Invalidità permanente può essere demandata per iscritto (di comune accordo tra le Parti) a due medici nominati:

- uno dall'Assicurato;
- uno dall'Impresa.

La controversia sul grado di invalidità si devolve ai medici indicati, solo dopo che l'Impresa accerta il diritto dell'Assicurato a ricevere l'Indennizzo previsto.

Se i due medici non raggiungono un accordo, la controversia può essere affidata per iscritto a un collegio di tre medici che sono nominati:

- uno dal Contraente;
- uno dall'Impresa;
- il terzo di comune accordo o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici competente, con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico si riunisce nel comune della sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla Residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato. Le spese per il terzo medico sono divise a metà tra le parti.

Il Collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente a una data da definirsi. In tal caso, l'Impresa può pagare parzialmente l'Indennizzo minimo accertato dai periti medici.

Al termine dell'accertamento, l'Impresa liquida l'eventuale conguaglio indennitario.

Le decisioni del Collegio medico si prendono a maggioranza dei voti senza formalità di legge. Tali decisioni vincolano l'Impresa e l'Assicurato.

GARANZIA: TUTELA LEGALE

Art. 6.14 - Insorgenza del Sinistro

Ai fini dell'operatività della presente polizza, il momento di insorgenza del Sinistro è definito in base all'ambito giuridico di riferimento:

- in ambito penale: **giorno di commissione del Reato**;
- in ambito civile contrattuale: **momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti contrattuali**;
- in ambito civile extracontrattuale: **giorno in cui si verifica l'evento dannoso**.

Le vertenze promosse da o contro più persone con domande identiche o connesse, sono considerate a tutti gli effetti un unico Sinistro.

In caso di imputazioni o procedimenti di natura diversa che derivano dallo stesso evento o fatto e riguardanti uno o più assicurati, il Sinistro è considerato unico a tutti gli effetti.

Art. 6.14.1 - Garanzia postuma

La garanzia opera per Sinistri insorti nel periodo di assicurazione. **È necessario comunicare all'Impresa l'avviso di Sinistro entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.**

Art. 6.15 - Gestione del Sinistro

Dopo aver denunciato il Sinistro all'Impresa, l'Assicurato segnala un Legale a tutela dei suoi interessi. Il Legale deve esercitare nel circondario del Tribunale di residenza dell'Assicurato o presso gli uffici giudiziari competenti.

In seguito, l'Impresa comunica il proprio benestare e l'Assicurato procede con la nomina del Legale.

L'Impresa sostiene le spese fino al massimale assicurato e nei limiti della polizza, secondo le tabelle professionali determinate dalla normativa vigente.

L'Assicurato non può intraprendere azioni giudiziarie, concludere accordi o transazioni stragiudiziali senza preventivo benestare dell'Impresa. Il benestare deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di mancato benestare, l'Assicurato deve rimborsare le spese sostenute dall'Impresa e restituire eventuali anticipazioni. L'Impresa comunica il rifiuto con motivazione adeguata entro lo stesso termine.

L'Assicurato trasmette con urgenza al Legale tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al Sinistro, regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti.

L'Assicurato invia all'Impresa copia della documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale.

In caso di controversia fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia opera a favore del Contraente.

Se l'Assicurato e l'Impresa sono in disaccordo sulla gestione del Sinistro, la decisione può essere demandata a un Arbitro nominato di comune accordo.

In mancanza di accordo, l'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale competente secondo la legge. Ciascuna Parte contribuisce per metà alle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'Arbitrato.

Art. 6.16 - Scelta del legale

Se la controversia non è stata definita in sede stragiudiziale o sussiste un conflitto di interessi, l'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di fiducia.

Il legale deve esercitare nel circondario del Tribunale di Residenza dell'Assicurato o nel luogo in cui hanno sede gli uffici giudiziari competenti.

L'Assicurato deve comunicare all'Impresa il nominativo del legale prescelto prima del conferimento dell'incarico.

La procura al Legale scelto deve essere rilasciata direttamente dall'Assicurato.

L'Assicurato deve fornire al legale tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti.

Art. 6.17 - Anticipo indennizzi

Per ciascun Sinistro, l'Impresa può riconoscere il pagamento di un anticipo spese richiesto dal legale nominato dall'Assicurato dietro presentazione di regolare parcella.

L'anticipo è erogato entro il limite del massimale previsto, pari a euro 5.000.

L'Impresa riconosce l'anticipo solo per i sinistri che rientrano in garanzia.

A seguito dell'erogazione dell'anticipo, il massimale assicurato si riduce in misura pari proporzionale all'importo riconosciuto.

Art. 6.18 - Recupero di somme

All'Assicurato spettano integralmente i risarcimenti ottenuti e in generale, le somme recuperate o corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

All'Impresa spettano gli onorari, le competenze e le spese che ha sostenuto e anticipato, liquidati in sede giudiziale o concordati in sede transattiva o stragiudiziale.

Art. 6.19 - Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli relativi al Sinistro.

L'Assicurato fornisce tutte le informazioni richieste e tutta la documentazione necessaria.



ESEMPI DI DOCUMENTAZIONE CHE L'ASSICURATO DEVE FORNIRE ALL'IMPRESA

- libro paga previsto dalla normativa vigente;
- registro delle fatture;
- registro dei corrispettivi.

6. ARTICOLI DI LEGGE

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel Contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

1. *Il Contratto e ogni altro documento consegnato dall'Impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.*
2. *Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.*

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di Contratto

Le condizioni generali di Contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del Contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal Contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del Contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del Contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il Contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il Contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del Contratto, ma l'assicuratore può recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del Contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di Recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del Recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del Contratto stesso.

Art. 1899 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale.

In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 – Mancato pagamento del Premio

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal Contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il Contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al Periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro

L'assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il Contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del Contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'Indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'Indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'Indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione e dal Contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del Contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'Indennità

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'Art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di Risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la Prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'Art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, anticiclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'Art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'Art. 16 (diritto di rettifica), dall'Art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Notes

Notes

Notes



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 luglio 2026